

L.

TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati intorno alla legge sull'istituzione delle Casse di Risparmio postali — Mozione del Senatore Chiesi, combattuta dal Senatore Pantaleoni — Ritiro della mozione Chiesi — Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamenti dei Senatori Gallotti e Pantaleoni all'articolo 397, combattuti dal Relatore — Proposta aggiuntiva del Commissario Regio — Parole per fatto personale del Senatore Pescatore — Considerazioni dei Senatori Gallotti e Pantaleoni — Rejezione dell'emendamento del Senatore Gallotti e approvazione dell'articolo — Osservazioni e proposta del Senatore Pantaleoni all'articolo 398, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pantaleoni — Considerazioni del Senatore Sineo — Rejezione dell'emendamento Pantaleoni — Approvazione dell'articolo e del successivo art. 399 — Appunti del Senatore Sineo all'art. 400, cui risponde il Commissario Regio — Considerazioni del Senatore Angioletti, cui risponde il Relatore — Osservazioni del Senatore Sineo, cui risponde il Commissario Regio — Proposta d'emendamento del Senatore Angioletti, e ritiro dell'emendamento del Senatore Pantaleoni — Rejezione dell'emendamento del Senatore Angioletti — Approvazione dell'articolo — Modificazione all'art. 401, proposta dal Ministero — Proposta d'emendamento del Senatore Gallotti, combattuta dal Commissario Regio — Replica del Senatore Gallotti — Osservazioni del Relatore — Ritiro dell'emendamento del Senatore Gallotti — Approvazione degli articoli 401, 402 e 403 — Proposta del Senatore Gallotti di soppressione dell'art. 404 — Approvazione dell'articolo — Modificazioni proposte dal Commissario Regio e dal Relatore all'art. 405 — Dichiarazione del Relatore e domanda di votazione per divisione — Risposta del Commissario Regio — Replica del Relatore — Approvazione dell'articolo per parte e per intero, dell'articolo 406 modificato, e dell'articolo 406 bis — Approvazione dell'articolo 415 con modificazioni proposte dal Commissario Regio — Dichiarazione del Relatore intorno all'articolo 475 già votato — Osservazione del Senatore Sineo sull'articolo 587, cui rispondono il Relatore e il Commissario Regio — Replica del Senatore Sineo e controreplica del Commissario Regio — Dichiarazione del Senatore Bergatti — Approvazione dell'articolo 587 — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione dell'articolo 588, ultimo del Codice.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Commissario Regio ed i Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 20. Il Vescovo di Chioggia domanda al Senato di respingere l'art. 11 del progetto di legge sul Reclutamento dell'esercito.

21. Angelo Fioruzzi, di Piacenza, capitano

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

in riforma, fa istanza perchè, in considerazione dei servizi resi da lui e dai membri della sua famiglia alla causa italiana, gli sia accordato dal Governo un congruo compenso.

PRESIDENTE. Dalla presidenza della Camera dei Deputati e pervenuta alla presidenza del Senato la seguente comunicazione:

Roma, 21 aprile 1875.

Nella tornata d'oggi la Camera ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare concernente la istituzione delle Casse di risparmio postali.

Il sottoscritto ha l'onore di trasmetterlo a S. E. il Presidente del Senato del Regno onde si compiaccia porlo all'esame di cotesto illustre Consesso.

Il Presidente
G. BIANCHERI.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Questo progetto di legge è stato sottoposto altra volta all'esame del Senato, il quale nominò allora una Commissione composta degli onorevoli Senatori Tabarrini, De Filippo, Cossilia, Forcili e Beretta, pel relativo studio.

L'incarico di Relatore della Commissione venne affidato all'onorevole Senatore Tabarrini, il quale ne presentò la Relazione, ed anzi, ne era già stata cominciata in Senato la discussione generale, che fu poi rimandata non saprei per quale motivo.

Ora, mi parrebbe conveniente che questo progetto di legge fosse nuovamente trasmesso alla Commissione medesima che già altra volta ebbe ad esaminarlo, senza passare per la trafilla degli Uffici, ed in questo senso ne farei al Senato la proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, che cioè questo progetto di legge sulle casse postali sia rinviato allo studio della Commissione che già fu altra volta incaricata di esaminarlo. Interrogo il Senato se intende aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Vorrei veramente potere aderire alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, ma faccio osservare che il progetto in discorso è in gran parte nuovo e talmente modificato e diverso dall'altro che fu già esaminato dal Senato, che forse crederei più vantaggioso se tutti lo studiasimo antecedentemente negli Uffici prima di venirne alla discussione.

Mi pare anche che i membri della Commissione che fu nominata l'altra volta dal Senato non si trovino tutti attualmente presenti, e quindi ci sarebbe forse una maggiore difficoltà a riunire quella Commissione, che ad eleggere cinque nuovi Commissari presi da quelli presenti.

Non è questa che una semplice osservazione che volentieri sottopongo tanto all'onor. Senatore Chiesi, quanto agli altri onorevoli membri del Senato.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Sebbene gli onorevoli membri dell'antica Commissione sieno presenti, eccetto uno solo che sta anch'esso per arrivare, come me lo annunzia una sua lettera testè ricevuta, pure, avendo riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pantaleoni, io non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che questo progetto di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei rimanenti articoli del Codice penale che sono rimasti in sospenso nella seduta dell'altro ieri.

Ci siamo arrestati all'art. 397 che la Commissione modifica nel seguente modo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. A me pare giustissimo che il duello sia punito, ma vorrei primieramente che la pena fosse proporzionata alla colpa, e quindi il giudice potesse sentenziarla senza rimarco. Perciò propongo che la pena della detenzione sia estensibile, che fosse annullata la punizione delle 4000 lire, e la sospensione dai pubblici uffici sino a 5 anni.

Signori, la multa di 4000, di 3000 o di 5 mila lire sente di aristocrazia di ricchezza.

Questa multa per taluni è dannosissima, per altri di pochissima importanza.

Rammentiamoci che quando in Grecia fu messa non so qual pena a chi dava schiaffi, un uomo ricco prese a diletto il percorrere le vie, dispensandone a suo talento.

L'altra pena, o Signori, della sospensione dai pubblici uffici è di una severità straordinaria, io vorrei che i miei onorevoli colleghi pensassero a questo, cioè, che ministri, ufficiali e molti uomini che molto giovarono, e giovano alla patria, non lo avrebbero potuto per 5 anni, se questa legge fosse stata messa in vigore molti anni innanzi.

Io vorrei che la punizione fosse estesa fino a 6 mesi, perchè il provocatore potesse essere più severamente punito del provocato, ma senza eccedere i limiti del giusto. Ecco perchè faccio una nuova redazione di quest'articolo che mando al banco della Presidenza che sarebbe così redatto.

« Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estensibile a 6 mesi. »

La sola pena della detenzione, vorrei, o Signori, e la vorrei estensibile sino a 6 mesi, acciocchè il provocatore potesse essere severamente punito, ma non punito con pena che ecceda la colpa; e perciò insisto nella proposta da me fatta.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Senatore Gallotti vorrebbe sopprimere le parole: *con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni*, e aumentare la detenzione fino a 6 mesi.

Leggerò a suo tempo il di lui emendamento.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Onorevoli colleghi: nelle poche e disadorne parole che ebbi l'onore di pronunziare innanzi a voi nella discussione generale di questo capitolo, io vi diceva che il mio animo e la mia coscienza si rifiutavano ad accettare la penalità della sospensione dai pubblici uffici come aggiunta all'altre penalità nel reato del duello. Vi diceva allora che io avrei sviluppato i motivi e le ragioni di questa mia persuasione allorchè saremmo venuti alla discussione degli articoli. M'incombe ora l'obbligo di adempiere a quest'impegno, tanto più che l'onorevole amico Senatore Mauri, che mi duole di non vedere in questo momento nell'Aula, ha aderito all'idea che la sospensione dai pubblici uffici possa essere un'acconcia disposizione contro questo reato.

Tutti voi, o Signori, sapete cosa valesse un di il *civis romanus sum*. In quei tempi, che furono i più gloriosi per questa terra, fu questa la più grande gloria dei nostri padri, e la più grande forse che sia stata tramandata all'Italia. Ora la libertà del cittadino, era diritto così santo a Roma, che si sacrava alla nemesis generale quale Magistrato osasse infrangerlo, e fosse pure il dittatore, il quale, scaduto dall'ufficio, doveva risponderne alla legge; e gli onorevoli della Commissione certo mi insegneranno che non poteva essere sospeso da qualsiasi autorità, e noi troviamo persino che quando Cicerone, nello stretto della cospirazione di Catilina, ne trascurò per i complici di quella il rispetto, abbenchè io creda che contro le pretese dell'illustre signor Mommsen fosse egli nel suo pieno diritto, ne scontò peraltro la pena coll'esilio; e permettetemi aggiungere che questo stesso esilio lasciava intatta la pienezza dei diritti del *civis romanus*.

Mi risuonano ancora all'orecchio gli applausi immensi e fragorosi che echeggiarono nell'Aula del Parlamento inglese, quando Palmerston proclamava solennemente ch'egli null'altro augurava pel cittadino del suo paese se non che da per tutto potesse come l'antico romano gridare: *civis romanus sum*.

Da ciò vedete, o Signori, se l'interdizione dai pubblici uffici, la sospensione in minor grado, siano pene immensamente gravi; e se non sarebbe in colpa il legislatore che ne facesse troppo leggermente gettito.

La confisca dei beni è sparita da ogni Co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

dice civile. Io oserei dire, che per ciò che riguarda la *persona*, intendiamoci bene, la *sola persona* del cittadino, che la interdizione dai pubblici uffici è pena ancor più grave della stessa confisca dei beni e delle proprietà, giacchè questa gli toglie tutto ciò che possiede di più prezioso, come cittadino, al mondo, ed anche l'onore. Pregherei il Senato a voler rileggere l'articolo 21, e vedere quanto grave sia questa pena, e quindi quanto dobbiamo andare a rilento nell'applicazione di essa.

Un uomo ha reso immensi servigi al paese, un militare, coperto di ferite, ha pensione, ha onori, ha dignità, e tutto sparisce dinanzi ad un delitto che lo infami, e questo sta bene, nè su ciò vi ha osservazione. Ma in questo caso, o Signori, tutte queste virtù, tutti questi servigi sparirebbero si eclisserebbero dinanzi ad un solo errore, all'errore di aver ceduto ad una esagerata idea, ad un sentimento troppo delicato, e sia anco colpevole, dell'onore.

Vorrei farvi osservare per un momento che nell'articolo 397, dove si è proclamata la penalità della sospensione dai pubblici uffici sino a cinque anni, si contempla il caso in cui non sia occorsa alcuna lesione personale, e quindi non si tratta neppure di reato compiuto, ma soltanto di reato mancato. Parmi dunque che la pena certamente sia eccessiva, e che, come tutte le pene eccessive, non corrisponda troppo bene nè all'idea del reato, nè allo scopo che la legge si propone.

Lo so che in quest'Aula si è citato uno dei nomi più illustri fra i criminalisti italiani per sostenere che nel duello vi erano due delitti, cioè, un delitto di lesione al rispetto che si deve alla società, alla dottrina della collettività, ed il delitto dell'offesa personale. Io vi confesso, Signori (e in questo caso faccio la parte dell'ignorantello), che non comprendo in alcun modo questa dottrina. Io non vedo come un uomo che scenda colla spada a vendicare un'ingiuria, differisca da quello il quale, sia in una rissa, sia per vendicare un'offesa si serva del coltello, del veleno, del bastone o delle pugna; e come voi non avete contemplato questa dottrina per quest'ultimi delitti, non comprendo bene come si debba calcolare solo per il primo caso ossia in quello del duello.

Dirò di più ed è che anzi l'offesa, l'ingiuria ricevuta è stata considerata nel Codice in quei casi come un titolo ad una diminuzione di pena, come una circostanza attenuante del commesso reato quando si tratti di punire lesioni personali inflitte col coltello od altr'arme, mentre pel duello questa circostanza formerebbe per sé sola un reato. Ma io non voglio lottare con tanti scienziati e vi domanderò solo, se realmente crediate che la pena della sospensione dai pubblici uffici, risponda a questo errore del duellante, perchè infine non sosterrete certo che il duellante, il quale scende sul terreno, ci sia sceso precisamente coll'idea di offendere la società, impugnare i suoi diritti e che abbia pensato molto alla teoria dell'individualità od ai diritti della collettività umana. Io credo che il duellante invece sia sceso al terreno per un esagerato principio dell'onore, e se volete anche per una colpevole esagerazione del principio dell'onore, ma certo non si è molto preoccupato nè delle sottili teorie criminali, nè dell'importanza dei diritti della collettività, o di quelli invece dell'individualità.

Ma, esciamo, o Signori, da questo labirinto di sottigliezze. Credete realmente che sia giusto, che sia equo, che sia corrispondente logicamente alla natura del delitto il sospendere l'uso dei diritti pubblici ad un uomo, il quale, spinto da un sentimento, e sia anche colpevole ed esagerato sentimento d'onore, si è solamente presentato ad un duello, reato al quale non lo induce certo alcuna bassa idea, reato al quale non si attacca il concetto d'infamia, ed anzi si applica generalmente un concetto di onore?

Ma voi mi direte (e questa è stata l'idea dell'onorevole Senatore Mauri): trattasi di chi sente molto il punto d'onore.

Applichiamo dunque loro una pena che li colpisca nell'onore, e questo sarà il migliore preservativo per impedire la perpetuazione del duello.

Io comprendo questo raziocinio e la forza che se ne può trarre. Ma, badate, o Signori, che qui voi spingete tropp'oltre le vostre pretese. Pur troppo si verificherà quel che il Senatore Gallotti vi faceva osservare l'altro giorno: finchè in Francia nella legge si chiamarono *codardi* i padrini, non si trovò più un padrino per il duello; ma quando si vollero dalla legge chiamati co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

dardi i duellanti, questi scesero egualmente al duello, e il duello seguì ad essere in uso, perchè evidentemente la disposizione di legge non corrispondeva al fatto, non rispondeva alla verità delle cose.

Ora, io vi domando, se in questo caso credete veramente che corrisponda al fatto, che una pena la quale, nel Codice, non si applica che ai crimini, e non si associa che alle pene criminali per delitti infamanti, sia pure una pena che possa applicarsi ad un delitto che certamente (ingranditene quanto ne volete la importanza) niuno, vorrà mai riguardare come infamante!!!

Ed ora vi domando se potete credere che l'opinione pubblica vi terrà dietro in questo ordine d'idee? Eh! Signori, se l'opinione pubblica riguardasse come infamante il duello, già il duello non esisterebbe più; e sventuratamente il duello esiste perchè vi è ancora questa opinione, questo pregiudizio nella società che esso restauri in parecchie circostanze l'onore alle persone, che sia un mezzo di riparazione all'onore stesso, altrimenti certo non vi sarebbe un solo individuo che scendesse sul campo del duello.

L'opinione dunque, posso dire, e credo con tutta coscienza, e che non troverò contraddizione in quest'aula, l'opinione pubblica, dico, non riguarda certamente il duello come un atto che leda l'onore; dirci quasi che il legislatore e l'onorevole Commissione professano la stessa opinione.

Infatti, quando vedo tutta l'industria, tutta l'abilità che si è messa nel titolo del duello, nell'applicazione della pena ad esso per evitare l'intervento dei giurati, io comprendo perfettamente che anch'essi partecipano a quest'idea. E qui, o Signori, io vi dirò che non ho nessuna tenerezza per i giurati, anzi se volete ne ho una grandissima, perchè li manderei tutti a casa, senza dar loro mai l'incarico di venire ad occuparsi di giudizi. Ma vi confesso però che se vi ha un titolo solo al mondo, in cui il giurato è da preferirsi al tribunale è precisamente quando si tratta di questioni d'onore. Quando si tratta di applicazione di penalità che possono ledere l'onore, di reati relativi all'opinione pubblica, io vi confesso che questo, a parer mio, è il solo caso, in che il giudizio per giurati possa corrispondere al sentimento

del pubblico e che dovrebbe preferirsi. Perchè infine, intendiamoci bene, l'onore non è sempre la virtù, non è sempre la ragione, perchè se fosse la ragione, se fosse la virtù, l'idea d'onore non sarebbe attaccata al duello ed a tanti altri atti che la società considera come onorevoli, mentre la ragione non li ritiene sempre per molto plausibili.

Devesi dunque aver riguardo all'opinione pubblica quando si vuole applicar pene lesive dell'onore de' cittadini o ritenuti per tali: devesi aver ricorso al verdetto del giurato quando si tratta dell'applicazione di questa pena.

Ora, osservo precisamente che in questi articoli 397, 398 e successivi, resta esclusa l'azione dei giurati, e si attribuisce il giudizio al tribunale: quel tribunale che forse è il meno capace di applicare tale penalità.

Non crediate, o Signori, che queste siano sottigliezze. Se voi applicate una pena che attacchi l'onore, e che non sia favorita dall'opinione pubblica, voi otterrete un risultato precisamente opposto a quello che vi proponete.

Permettetemi di ricordarvi qualche esempio, permettetemi di ricordarvi che la croce era il simbolo dell'infamia, la croce ora è invece il simbolo dell'onore; e tutti voi sapete bene il perchè. Perchè si attribuiva allo schiavo la penalità della croce, ed una volta che la schiavitù fu stigmatizzata dall'opinione pubblica, una volta che essa venne riconosciuta come ingiusta, come inumana, come indegna, scomparve con l'abolizione della schiavitù l'infamia che si attaccava, che si attribuiva alla croce, e questa è divenuta il simbolo dell'onore, dal giorno che all'Uomo che fu detto il Giusto per eccellenza la legge applicò quella pena.

Ma lasciamo adesso, o Signori, queste discussioni generali, dottrinali, teoriche. L'indole mia propria mi porta a studiare la questione dal lato pratico, e consentitemi che al saggio della pratica io consideri questa disposizione di legge.

Voi ammettete la sospensione dai pubblici uffici. Ora, una delle prime condizioni, la prima anzi dell'articolo dell'interdizione dai pubblici uffici è la sospensione dall'esercizio elettorale, da ogni altro diritto politico e dalle qualità di membro del Parlamento e della giuria.

Quanto alla sospensione dalla qualità di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

giurato, credo che molti ve ne sarebbero anzi obbligati.

Quanto alla sospensione però dei diritti di Deputato al Parlamento, la cosa mi pare ben seria è grave. La interdizione dai pubblici uffici è contemplata nello Statuto, ed è contemplato quindi il caso che un membro del Parlamento colpito dalla interdizione o da altra causa cessi dal suo mandato. L'articolo 44 dello Statuto dice: *se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione*; e questo lo comprendete troppo bene, perchè non vi deve essere una parte d'Italia che non sia rappresentata.

Se ora, o Signori, voi suspendete un Deputato dall'esercizio dei suoi diritti, voi non potete applicargli l'articolo 44; voi non potete convocare il collegio.

Questo caso della sospensione non è compreso nello Statuto. Volete che questo membro del Parlamento sia tolto fuori dell'aula, come la pecora segnata dal campo ebraico finchè non sia risanato; e che debba cessare per un mese, per due mesi, per un anno dal diritto di votare le leggi, oppure lo dichiarerete compreso nel titolo 44? Ma allora non si corrisponde più alla verità delle cose, nè alle parole della legge.

È questa una difficoltà che vi sottopongo, Signori, come difficoltà pratica. So che l'abilità dei legali cercherà di trovarne la soluzione, ma se non m'inganno, mi pare che l'obiezione sia importante, e che convenga tenerne molto conto.

Ma vi è anche qualche cosa in pratica di più difficile e più grave.

Se voi comminate pel duello la pena della sospensione dai pubblici uffici, e che dessa cada per cinque anni sopra un membro del Parlamento, questi sarà secondo voi escluso dal Parlamento medesimo; ma egli si presenterà nuovamente al collegio elettorale come candidato, ed io non pongo dubbio che su 100 casi che si verificassero (spero che non si verificheranno mai) 99 sarebbero rieletti a Deputati; e perchè?... perchè l'opinione pubblica non approva la vostra penalità.

Cosa farete in tali circostanze? Qualcheduno mi ha fatto osservare che mi si potrebbe in

risposta domandare: che cosa fareste se un galotto fosse mandato in Parlamento?

Io rispondo che quest'ipotesi è impossibile, che il vostro caso non è reale, e perchè? Perchè se una persona infame fosse mandata al Parlamento, voi vedreste che tutti i membri di essa sorgerebbero in massa per opporvi, voi vedreste che sebbene vi fosse un collegio cotanto sventurato in educazione pubblica da mandarvi un uomo colpito d'infamia al Parlamento, si solleverebbero senza differenza di partito da tutti i lati, tutti gli uomini onesti, ed il Governo sarebbe certamente appoggiato come lo è stato in Inghilterra quando fu mandato da Tipperary un uomo che era stato colpito dalla legge criminale del paese. Ma non è ciò vero, o Signori, nella questione nostra, in quella che io sostengo. Qui l'opinione pubblica non riguarda infame la perpetrazione del duello, e quando gli avrete applicata una pena infamante, vi rimanderanno probabilmente il colpito come una protesta contro la vostra legge, e potrebbe essere che nelle elezioni generali ne mandassero molti.

Espostovi il pericolo, Signori, so bene, quello che si deve fare al caso. La legge deve mai sempre trionfare. *Perat mundus et fiat justitia*. Ma, Signori, potete voi, mettendovi una mano sulla coscienza, dire che ciò facendo, faceste nel caso la giustizia? Ciò che si chiede si è che la legge sia accettata per universale sentimento di giustizia e che l'opinione pubblica la consideri per tale. Gli è perciò che il legislatore che fa la legge deve ognora considerare e considerar bene prima di lanciarsi in queste avventure, se veramente la giustizia, se l'opinione pubblica di ciò che è giusto ed onesto lo conforta, od almeno lo appoggia in quella disposizione. Perchè sapete voi chi è in fin dei conti che fa le spese di queste lotte? Sono le istituzioni e la libertà.

Noi ci siamo finora distinti in tutta Europa per la temperanza, per la grande moderazione, per il senno che ha sempre accompagnato tutto quello che è stato fatto finora in Italia, tutte le risoluzioni, tutte le leggi nostre. L'onorevole Guardasigilli è stato esso stesso ognora un modello per la grande temperanza, pel senno, per la moderazione che pose in tutte le sue disposizioni, ed io lo scongiuro a non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

velere allontanarsi dalla sua via adottando una misura ingiusta, illogica, eccessiva.

Io so che anche in questo non differisco poi tanto dalla Commissione, nè dall'onorevole Ministro. L'onorevole Commissione e l'onorevole Ministro infatti convengono almeno che questa pena debba essere riservata ai soli casi di provocazione ed al solo provocatore. Vi confesso però, Signori, che nel modo con cui fu formulato l'articolo, ciò non apparisce neppure; ed è perciò che io domanderei, che si togliesse da esso la sospensione dai pubblici uffici fino a 5 anni, e che la questione fosse riservata interamente per l'art. 400, ove si parla di provocatori e provocato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta che io dia prima lettura dell'emendamento che propone l'onorevole Gallotti:

« Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segna alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a sei mesi. »

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è all'onorevole Senatore Borsani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Come ha udito il Senato, l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Gallotti, ed appoggiato caldamente dall'onorevole Senatore Pantaleoni, si risolve poi alla esclusione, alla soppressione della sospensione dai pubblici uffici.

L'onorevole Senatore Gallotti vorrebbe togliere anche la pena della multa che riguarda come aristocratica ed inefficace per tutti quelli i quali, non è dubbio, che in materia di duello costituiscono il numero dei più, e sono i facoltosi o e loro almeno che hanno i mezzi di far fronte al pagamento delle lire 4000 a cui può ascendere la multa senza rovinar sé e la famiglia; mentre sarebbe una vera sciagura se cadesse sopra un duellante ristretto di mezzi che, vivendo della propria industria, non può avere cumulatissimi risparmi sufficienti per far fronte a imprevedute calamità.

Io credo che questo ragionamento sia uno di quelli che provano troppo, perchè la stessa

argomentazione si può fare, non solamente a proposito del duello, ma per tutti i reati a cui la legge applica la multa. Qualunque sia infatti il reato, potete farvi l'ipotesi che la multa sia applicata ad un ricco, o che sia applicata ad un povero padre di famiglia che vive della sola sua industria e che non ha modo di farvi fronte; e sempre vedrete che la multa riesce gravissima per quest'ultimo, ed insufficiente e senz'effetto per riguardo alla persona agiata.

Quanto alla sospensione dai pubblici uffici io confesso che troverei molto fondata l'opposizione se non si fosse provveduto col restringerla al solo duellante che sia provocatore.

In un reato come il duello, la sospensione dai pubblici uffici per quello che fu provocato sarebbe una enormezza; ma il provocatore, colui cioè che con modi incivili (perchè senza modi incivili non si viene a questi estremi) dà causa al duello; merita di essere attaccato qualche po' nel morale, nel sentimento dell'onore, nel sentimento del decoro personale, e a questo effetto la sospensione dai pubblici uffici riesce molto opportuna.

L'onorevole Pantaleoni sembra dubitare che sia abbastanza chiarito che la pena deve essere circoscritta, nella sua applicazione, al solo provocatore, ma mi pare che se esso voglia leggere attentamente l'emendamento proposto all'articolo 400, che si dovrà discutere fra breve, non potrà più avere alcun dubbio.

L'articolo 397 si riferisce allo sfidante e allo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e stabilisce la pena normale, ma l'articolo 400 è sollecito di soggiungere: « Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilita nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. »

Come ben vede l'onorevole Pantaleoni, qui non è fatta più menzione della sospensione dai pubblici uffici, non è dubbio dunque che per il duellante che sia stato provocato a duello, la pena della sospensione dai pubblici uffici non trova applicazione.

Se non che l'onorevole Pantaleoni è entrato in un campo più largo di apprezzazioni, tornando a ciò che egli aveva già esposto bellamente e largamente nella discussione generale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Egli non sa vedere, dice, come il duello sia un reato che abbia un doppio carattere, che rechi cioè un'offesa alla società e un'offesa ai privati cittadini. Per provarlo con alquanto più di evidenza, egli fa un paragone tra il duello e la rissa, ma mi pare che per poco che si voglia por mente a questa argomentazione, si vede che il paragone non regge.

La rissa è un fatto improvviso, un fatto in cui la passione ha più parte della ragione; il duello al contrario è un fatto meditato, un fatto preordinato con maturo consiglio, è poi un fatto regolato dalle consuetudini per modo che quasi lo si eleva sino al grado d'un istituto.

In questo modo comprendete, o Signori, la maggiore gravità del fatto e la maggior responsabilità dello sfidatore e la diversità che corre tra il medesimo ed il corrissante; il quale il più delle volte, in un momento d'improvvisa concitazione ha insultato, ha aggredito, ha ferito senza sapere quasi quello che si facesse, acciecato com'era dalla passione e dall'ira. Il duellante ha potuto provocare in un momento d'impeto, ma prima di venire sul terreno, ha avuto campo di meditare, ha avuto campo di chiedere o di offrire una onorevole riparazione, ha avuto campo infine, di frenare l'impeto della passione, e venire ad un componimento. La qual cosa è sempre facile d'ottenere, qualora si voglia temperare il sentimento dell'orgoglio ed ascoltare la voce della ragione. La insistenza nel passo falso della provocazione è la ragione che giustifica la pena che si vuole applicare della sospensione dai pubblici uffici.

L'onorevole Senatore Pantaleoni è andato più in là; cioè, considerando l'indole di questa pena ha voluto prendere a considerarla nei diversi effetti che produce sulle diverse classi delle persone: ed ha trovato che sarebbe un fatto molto grave la sospensione dai pubblici uffici quando dovesse cadere sopra un membro del Parlamento.

Ancora su questo particolare risponderò all'onorevole Senatore Pantaleoni che l'argomento suo in questo caso prova troppo; i membri del Parlamento si possono trovare non solamente per il duello, ma per molti altri fatti esposti a subire la sospensione dai pubblici uffici; noi dunque dovremmo fare un'eccezione in favore di tutti i membri del Parlamento perchè non abbiano mai ad incontrare

l'incapacità dell'esercizio dei pubblici uffici, e più specialmente del loro mandato politico. Ma questo privilegio non è compatibile colle idee del giorno. Or dunque se i membri del Parlamento si possono trovare esposti alla sospensione dai pubblici uffici per un altro reato qualunque, non vedo inconveniente che vi siano soggetti anche pel reato del duello.

D'altra parte non dubiti l'onorevole Senatore Pantaleoni che il Deputato, incappando in questa spiacevole contingenza, subito troverebbe lo scudo dietro il quale andarsi a riparare, e sarebbe il Parlamento stesso, il quale ritarderebbe il giudizio non accordando addirittura l'autorizzazione a procedere contro il duellante, perchè probabilmente non vedrebbe nel fatto tanta gravità per cui s'avesse a spondere la cooperazione del Deputato ai lavori del Parlamento per metterlo in balia della giustizia. Il Parlamento saviamente avviserebbe che in questo caso si dovesse soprassedere ad accordare il permesso di procedere giudizialmente fin quando fosse al suo fine la sessione, o forse anche non lo accorderebbe, lasciando che, terminata la legislatura, il Deputato rimanesse spoglio del suo carattere e più non fosse protetto dalla garanzia politica contro l'azione della giustizia.

Per tutte queste ragioni io credo che non sia il caso di fare cambiamenti, ma invece si debbano mantenere tutte le disposizioni dell'articolo 397 come si trovano scritte nel progetto ministeriale e negli emendamenti proposti di concerto colla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore della Commissione mi ha prevenuto nella maggior parte delle osservazioni che intendevo rassegnare al Senato, quindi mi rimane poco da aggiungere.

L'onorevole Senatore Gallotti si è lagnato che l'art. 397 punisca colla multa e colla sospensione dai pubblici uffici lo sfidante e lo sfidato, i quali si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi.

Egli dice che basta la pena della detenzione di cui ammetterebbe però l'estensione fino a sei mesi. Su quest'ultimo punto osservo che, se ben ricordo, lo stesso preopinante allorchè, nell'ultima tornata, parlò in genere del reato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

di duello, disse che la pena corporale non dovrebbe mai eccedere i mesi sei.

Ora, non so capire come avvenga che pel semplice far uso delle armi, senz'altro siano avvenute lesioni di sorta, proponga la pena della detenzione estesa fino alla menovata durata. Converrebbe dire che voglia infliggere sempre una pena identica, sia quando il reato fu incruento, sia che abbia cagionato ferite od anche omicidio. Se tale non è il suo intendimento, in allora pel reato previsto dall'articolo 397 dovrebbe contentarsi della durata di tre mesi indicata nel progetto, seppure non sarebbe il caso di ridurla anche a meno per serbare una giusta proporzione tra questo e gli articoli successivi.

Per quanto riguarda la multa, l'onorevole Senatore Gallotti ha osservato che non crede conveniente di applicare per questo reato una pena che disse aristocratica, una pena che non è uguale per tutti, e che sarà gravissima per quelli i quali non si trovino in agiata condizione, trattandosi dell'elevata cifra di lire quattromila.

Rispondo anzitutto che la questione è già stata pregiudicata colla votazione dell'articolo 396 con cui è inflitta la pena pecuniaria sino a lire mille per la semplice sfida; perciò la massima da lui sostenuta in senso contrario alla applicazione della multa per questa specie di reati, venne già implicitamente respinta.

Avverto poi che la somma di lire quattromila è il massimo della pena applicabile, la quale può essere ristretta anche a sole lire 201, e che viene quindi lasciata ai giudici molta latitudine in guisa da poter tenere esatto conto della varia gravità dei casi, siccome pure della precedente condotta dei duellanti, e se si vuole, anche della loro condizione finanziaria.

D'altronde il suo argomento fondato, su che la pena pecuniaria non sia eguale per tutti, argomento che fu già altra volta invocato dall'onor. Senatore Pescatore, allorchè si trattava di stabilire le regole generali per l'applicazione della medesima, prova troppo, imperocchè, se reggesse, converrebbe toglierla affatto dal Codice, anzichè limitarne l'esclusione al solo reato di duello.

Ben lungi poi dal convenire nell'opinione dell'onor. Gallotti, io sono convinto che se havvi un reato per cui si debba ravvisare opportuna la pena della multa, gli è quello di cui

ora discutiamo, perchè le persone che se ne rendono colpevoli sono ordinariamente di condizione civile ed agiata.

Che cosa direbbe il paese, quando vedesse che per gli altri delitti comuni i quali si commettono il più sovente dalle classi inferiori e sprovviste di mezzi di fortuna, voi applicate con mano talvolta assai larga la detta pena, senza preoccuparvi della loro possibilità di pagare, e poi quando si tratta di un reato che si commette quasi sempre da individui a cui tali mezzi non mancano, sono nati di questi scrupoli, e ci siamo astenuti dal colpirli nella borsa? Dirà che si sono usati due pesi e due misure, che la legge non è eguale per tutti, e non avrà torto. Prego impertanto il Senato di voler mantenere anche in quest'articolo e nei successivi la mentovata pena la quale è più di ogni altra efficace e corrispondente alla natura del reato.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Per quanto riguarda la sospensione dai pubblici uffici, l'onorevole Relatore ha già avvertito che questa pena, secondo gli emendamenti introdotti dalla Commissione d'accordo col governo, a questo Capo, non si applica che contro il provocatore al duello. E quando diciamo *provocatore*, non intendiamo altrimenti accennare allo sfidante, il quale bene spesso è il provocato. Provoca a duello chi ha dato luogo alla causa prima del reato, senza distinguere se abbia inoltre sfidato, ovvero accettata la sfida intimatagli dall'avversario. Che la pena della sospensione dai pubblici uffici non si applichi contro chi risulti essere stato provocato, lo si è detto nell'articolo 400 il quale dispone, essere il medesimo punibile colle pene della detenzione e della multa, stabilite nei tre precedenti articoli, diminuite di un grado, la quale diminuzione si estende a due gradi, quando il provocato non ha sfidato a duello; siccome però sembrò a taluno che, pel modo con cui venne formulato il detto articolo, possa nascere dubbio sul punto se si debba a queste pene anche aggiungere la sospensione, che cioè, l'essersi taciuto di questa, induca a credere non già che non debba essere applicata, ma che si applichi senza diminuzione di gradi, così per togliere, ogni equivoco, propongo di fare allo stesso ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

articolo 400 la seguente aggiunta che ho già rassegnata alla Presidenza :

« Contro chi è stato provocato a duello, ancorchè sia lo sfidante non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici. »

Venendo con quest'aggiunta indubbiamente ristretta l'applicazione della sospensione dai pubblici uffici al solo provocatore, cioè a quel tristo, il quale fu la causa vera del reato, che dopo avere offeso altrui, ha amato meglio battersi, ferire e fors'anco uccidere l'offeso, anzichè fare ammenda della propria colpa, pare a me che nessuno di quanti vogliono efficacemente prevenire il male, e far cessare questa usanza barbara ed indegna d'una nazione civile, ravviserà eccessiva la detta pena.

Trattasi, o Signori, di un reato che si commette per un così detto punto d'onore; quindi la pena più propria ed adatta che si possa applicare si è quella che colpisce il duellante precisamente là dove ha mancato; la sospensione dai pubblici uffici diventa in questo caso la pena del *taglione*. Uno stolto pregiudizio ha trattenuto il colpevole dal far le scuse delle offese recate all'avversario, egli ha creduto che facendolo avrebbe fatto torto al suo onore, ebbene punitelo nell'onore, rendetelo incapace di esercitare per un tempo più o meno lungo gli uffici a cui può essere ammesso l'ultimo dei cittadini, privatelo dei diritti che sono il comune patrimonio degli uomini liberi, e la pena sarà efficacissima.

Allorchè si saprà che la stolta tema di compromettere il proprio onore, facendo ciò da cui un uomo onesto che abbia offeso non deve mai rifuggire, condurrà il duellante provocatore alla perdita temporaria di ciò che v'è di più onorevole e caro per un cittadino; oh, credetelo, si andrà assai a rilento a commettere il reato.

Si è parlato nel corso di questa discussione dei duelli commessi da alti funzionari dello Stato e da membri del Parlamento, e si volle da taluno citare questo fatto deplorabile a fine di persuadere il Senato che non si debbano infliggere pene troppo gravi e meno ancora quella della sospensione dai pubblici uffici. A me sembra che esso dimostri invece il contrario, la necessità cioè di stabilire pene di tal natura che impediscano il rinnovarsi di un tanto scandalo. Certo per costoro la pena della sospensione

dai pubblici uffici riuscirà molto grave e sensibile, ma sarà ad un tempo giusta e proporzionata al delitto che, commesso dai medesimi, ha senza dubbio carattere di maggiore gravità; e le nostre popolazioni, al cui senso morale non può non recare offesa il tristo esempio da essi dato, plaudiranno alla legge che li colpisce privandoli della carica o del mandato ond'erano onorati.

L'onorevole Senatore Pautaleoni volendo anche egli dimostrare come non sia conveniente infliggere la sospensione dai pubblici uffici pel reato di duello, ha chiesto che cosa avverrebbe se ne venisse colpito un Deputato al Parlamento; si dovrà egli dichiarare vacante il Collegio, sebbene trattisi soltanto d'incapacità temporaria, ovvero rimarrà il Collegio per tutta la durata della medesima senza rappresentante? E che si farà se gli elettori lo rimanderanno al Parlamento? Non sarà questo uno sfregio alla legge cui è bene evitare?

La risposta non può essere difficile. Prima di tutto prego l'interpellante di avvertire che se queste fossero difficoltà serie dovrebbero indurci a disporre nel Codice, che la pena della sospensione non debba mai essere applicata contro i Deputati per nessun reato, a stabilire cioè uno strano privilegio che essi sarebbero i primi a respingere.

Osservo poi che questa pena, rendendo il condannato incapace del suo ufficio, si dovrà senz'alcun dubbio proceder alla sua surrogazione. Che se gli elettori lo rieleggeranno, peggio per loro; la nomina sarà annullata e dovranno riunirsi un'altra volta, siccome avverrebbe se fosse loro piaciuto di eleggere un condannato per reato politico o comune, come è avvenuto in tempo non lontano, non certo in Italia, ma in altre regioni d'Europa. In questi casi la rielezione recherà offesa e sfregio, non alla legge, ma agli elettori medesimi.

Lo stesso Senatore ha pur fatto cenno dell'opinione pubblica, ed ha detto che essa non è avversa ai duellanti. Ma io gli dimando come si possa conciliare questa sua asserzione coll'unanime sentimento di riprovazione onde vediamo da tutti indistintamente accolto il reato di duello e coll'universale desiderio che si provveda per la guarigione di questa dolorosa piaga; se il fatto è da tutti riprovato, com'è possibile ammettere che il pubblico guardi

con occhio benigno i colpevoli? Finchè egli si limiterà a dire che il duellante non è segnato di nota disonorante come il ladro ed il truffatore, sarò facilmente con lui; se aggiungerà che il provocato il più delle volte, se non è assolto dall'opinione pubblica, è però compatito, lo ammetterò eziandio di buon grado. Ma che colui il quale espone a grave cimento la vita propria e l'altrui o per futili pretesti, o peggio ancora in dipendenza di atti d'offesa e di provocazione da lui medesimo commessi, abbia a sè favorevole l'opinione dei suoi concittadini, e non siano questi per riconoscere giusta e salutare la legge che lo punisce, lo nego ricisamente.

Spero impertanto che anche questi articoli del progetto riceveranno l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha chiesto la parola per un fatto personale; lo prego però di attenervisi strettamente.

Senatore **PESCATORE.** Prima di parlare, enuncierò il fatto personale.

Il Regio Commissario, che mi onora della sua amicizia, e mi gratifica sempre della sua benevolenza, ha rammentata la proposizione da me sostenuta in Senato, nella discussione della prima parte del Codice penale; la ha rammentata benevolmente sì, ma non credo con perfetta esattezza.

Domandai la parola per un fatto personale, cioè la facoltà di parlare brevissimamente per stabilire i termini della mia proposizione, tanto più che questa (mi si permetta il dirlo), ha per sè l'avvenire, quando il sentimento di giustizia sia un po' più progredito di quello che lo sia presentemente.

Non fu adottata, perchè era una novità, ed io stesso annisi allora che le proposizioni nuove difficilmente possono d'un tratto essere tradotte in legge; bisogna che prima entrino nella coscienza pubblica.

Ma se quella proposizione fosse stata adottata, non avremmo ora la proposizione dell'onorevole Senatore Gallotti, e non avremmo avuto la risposta, secondo me non molto concludente, dell'onorevole Relatore della Commissione. Qual'era la mia proposizione? Era questa: che la multa così ristretta fra due limiti poco distanti, è una pena disugualissima, perchè la medesima somma o somma poco diversa, in-

flitta per un dato delitto, produce effetti diversissimi, secondo le varie facoltà, secondo gli averi del delinquente.

Quello che dice nel caso attuale l'onorevole Gallotti, il quale si spaventa vedendo comminata la multa sino a lire quattromila contro i duellanti, io l'aveva preveduto per l'universalità dei reati, nella discussione della parte generale del Codice penale, ed aveva, secondo me, indicato un mezzo pratico e adattatissimo per graduare le multe, in modo che corrispondessero sempre all'entità della fortuna del delinquente.

L'onor. Borsani ha detto con molta verità e con molta ingenuità: l'argomento dell'onor. Gallotti prova troppo, perchè prova che la pena della multa applicata senza relazione agli averi del delinquente, è ingiusta non solamente in questo caso, ma in tutte le altre applicazioni a qual si sia delitto, chè il delitto è sempre uno, e il delinquente può essere ricco e può essere povero.

Queste spiegazioni valgano a far vedere che quando si disse dal signor Commissario Regio che la proposizione dell'onor. Gallotti era simile all'altra che io aveva fatta, può essere questo ricordo esatto sotto un certo rapporto, ma non è esatto sotto un altro aspetto. Del resto io non poteva permettere che la mia proposizione fosse messa così a fascio con un'altra, che può essere combattuta per altre ragioni, quando, ripeto, sono fermamente convinto che quella proposizione, la quale presentemente forse non poteva essere adottata, è una proposizione di alta giustizia che ha per sè l'avvenire.

PRESIDENTE. Ha finito, onor. Pescatore?

Senatore **PESCATORE.** Ho finito.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Gallotti.

Senatore **GALLOTTI.** Signori: io avrei potuto quasi domandare la parola per fatto personale, ma non lo fo mai se non quando son certo di avere diritto di domandarla per fatto personale.

L'onorevole Relatore ha detto che chi prova troppo, non prova niente. Io ardisco rispondergli che chi risponde ad un argomento dicendo solo, chi prova troppo, non prova niente, non dà, secondo me, una molto vigorosa risposta.

L'onorevole Commissario Regio mi ha accu-

sato di avere voluto io prendere la difesa dei ricchi, degli aristocratici, quando ho parlato contro la multa.

Questo pensiero non mi è neppure passato per la mente. Forse mi sono malamente espresso. Io volevo difendere la causa di chi possiede poco, di coloro per i quali anche mille franchi sono una grave spesa. Coloro che più mi si pararono alla mente erano gli ufficiali che vivono di piccolo soldo. Colla vostra multa li rovinate. E se vi aggiungete l'interdizione dagli uffici pubblici condannate uomini onestissimi a vera povertà.

E perchè? Perchè, un pregiudizio, un errore generale ha avuto per loro maggior forza che la legge, perchè hanno temuto il disprezzo dei loro amici. Potete condannare questo disprezzo con qualunque pena. Non farete mutare alle pene la pubblica opinione anche erronea, la mutano solo gli uomini quando si avveggonno di avere errato.

Quanto all'interdizione dagli uffici pubblici, io lascio interamente trattare questo argomento dall'eloquente precopinante, e se avessi saputo che avrebbe egli parlato di tale questione io non l'avrei trattata.

Signori! L'offesa si giudica diversamente, secondo l'opinione, secondo la sensibilità di coloro che si credono offesi. La maggior ragione, o Signori, che si adduce a difesa di questo articolo è che il punito severamente è il solo provocatore.

Ma è facile il conoscere se vi è stata vera provocazione, vera offesa? L'uomo geloso crede un'offesa uno sguardo, una parola detta alla sua donna; molti altri non se ne offendono. Per taluni è offesa una parola impertinente, una maldicenza, un urtone, altri non se ne offende.

Come un giudice potrà sempre facilmente decidere se vi è stata vera provocazione, e chi può dirsi il vero provocatore? E voi intanto lo volete sempre punire colla prigionia, colla multa e coll'interdizione dai pubblici uffici.

Il signor Commissario Regio dice che la detenzione estendibile sino a sei mesi sia una pena troppo severa. Io credo che sia troppo severa la sua, che a tre mesi di prigionia aggiunge la multa e la interdizione dai pubblici uffici.

Io volevo la sola detenzione, ma estendibile a sei mesi, perchè così il giudice potesse ben

misurare la provocazione, ed infliggervi la pena. E così proponendo, sperava rendere più miti, più indulgenti gli animi e del Governo e della Commissione. Pare che non sono riuscito. Io credo (le opinioni sono libere come l'aria) io credo che potremmo fare una legge che fosse modello agli altri paesi. Il mondo incivilito diventa una sola famiglia e quello che fa un paese, spesso, se è ben fatto, è imitato da altri, quindi io volevo, o Signori, che potessimo fare una legge che rendesse più raro il duello, e meno oruento.

Per fare la prima cosa, io volevo una pena unica che potesse essere mite, ma che si potesse estendere. Ecco perchè insisto nella mia proposta che potrà essere accettata o riusata, ma io avrò così adempiuto ai doveri della mia coscienza.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Relatore della Commissione ha replicato, certo con tutta ragione, sopra un punto che non era quello però che io aveva sviluppato. Egli vi ha detto, parlando del caso di rissa: nella rissa vi è l'ira, e vi sono circostanze che non si possono applicare all'abuso premeditato del duello; ma quando io parlai delle mancanze di sommissione all'autorità della Società non ho citato solo quel caso, ho citato tutti gli altri casi di lesione personale che sono il frutto di vendetta e compiuti con premeditazione, ma sempre per conseguenza di offese ricevute. Allora la legge accenna alle offese ricevute come una delle circostanze attenuanti della penalità del reato. Ora, se adottassimo la teoria che si è sviluppata sulla dottrina del duello dovrebbero essere le offese, una circostanza aggravante, giacchè il feritore il quale si è portato a questo estremo in conseguenza di un'offesa avrebbe anch'esso mancato al rispetto che si deve all'autorità sociale. Ma non è di questo che mi preoccupa, nè in questo insisterò come non vi aveva insistito prima. Io aveva solo accennato quel caso perchè mi pareva non fosse troppo d'accordo colla curiosa dottrina che si voleva stabilire per considerare il duello come il risultato non di un solo, ma di due reati. Ma poichè si tratta di dottrina criminale cedo volentieri il campo, perchè mi ritengo troppo inferiore sotto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

*tutti i rapporti per poterne discutere in quest'aula.

Vengo piuttosto a parlare della questione dell'interdizione e della sospensione dai pubblici uffici che è l'interessante, e sulla quale io mi sono fermato, e che costituisce l'emendamento da me proposto.

Dopo la dichiarazione esplicita del Relatore e del Commissario Regio, io debbo ritenere che per tutti i casi questa penalità non è inflitta nè comminata che pel provocatore. Il provocato è assolutamente immune da questa pena.

Io ringrazio l'onorevole Relatore e il Commissario Regio di questa dichiarazione, ma nel tempo stesso osservo che qui trattasi di discutere e votare l'art. 397 e che l'eccezione restrittiva della penalità al solo provocatore è nell'art. 400. Io ben capisco che secondo tutte le probabilità l'art. 400 verrà accettato, ma se venisse rifiutato io vedrei mancare una condizione senza della quale io in coscienza non potrei votare l'art. 397, perchè ammette in massima e per tutti la penalità che io rigetto. Arroge a ciò che a quell'articolo anch'io mi permetterò di fare alcune osservazioni nelle quali in gran parte fui prevenuto dal Senatore Gallotti.

Certo in questo principio di escludere almeno il provocato dalla pena di cui trattasi, io non differisco dall'opinione dell'onorevole Ministro che ha proposto l'attuale progetto di Codice, nè dalla Commissione che lo ha così sapientemente discusso e migliorato, ma confesso che avrei voluto almeno una migliore redazione di questo articolo che a dir vero non mi sembra conforme a quella logica che domina in questo Codice.

Infatti se realmente si vuole che la sospensione dai pubblici uffici non debba colpire che il provocatore, perchè non dirlo tassativamente all'art. 400 invece di attribuirlo a tutti i delinquenti negli articoli 397 e 399, e poi eccettuarne nel 400 il provocato?

Parmi però che venendo alla questione pratica ed alle mie obiezioni l'onorevole Commissario Regio abbia saltato a piedi pari il fosso.

Infatti, parlando della sospensione dai pubblici uffici in che potrebbe incorrere un Deputato, l'onorevole Commissario Regio dice: si

chiamerà il collegio per nominare un nuovo membro.

Confesso che mi pare egli faccia un nuovo articolo di Statuto, perchè l'art. 44 parla del Deputato *che cessa dalle sue funzioni per qualunque motivo*.

La perdita dei diritti civili per interdizione costituisce uno di tali motivi, ma la sospensione dagli uffici pubblici che potrebbe essere di pochi giorni, di un mese; *fa cessare il Deputato dalle sue funzioni?*

La difficoltà, io credo che sia alquanto più grave di quello che parrebbe all'onorevole signor Commissario Regio.

Ma quando poi mi si dice voi troverete le stesse difficoltà che troverebbe se vi eleggessero un galeotto, io rispondo che non si troverà mai in Italia nessun collegio elettorale il quale vi mandi al Parlamento un uomo macchiato di delitto infamante, macchiato di un crimine. Il caso è impossibile, perchè se si trovasse anco un collegio per fare tale nomina non si troverebbe in regime di libertà un solo Deputato che ammettesse l'eletto a sedere in Parlamento, perchè la libertà non può essere che il frutto della virtù, della probità, dell'onore; e quando una nazione scendesse così basso da volere nel suo seno anche uomini macchiati di delitti infamanti, sarebbe una nazione miserabile, una nazione perduta, la quale non meriterebbe tutt'al più che il dispotismo, e potrebbe ringraziare il cielo se anche avesse un dispotismo interno, e non piuttosto un dispotismo straniero.

Se io scendo a rendere omaggio al pregiudizio del duello scusandolo in alcuni casi, lo faccio perchè il duello in tali casi viene da un alto sentimento di onore, da un sentimento nobile, da un sentimento sia pure esagerato, sia pure colpevole, ma infine sentimento di onore e non da un sentimento basso, e mi troverete sempre inesorabile quando si tratterà di tradimento, si tratterà di delitto proditorio, di abbassamento del sentimento morale, perchè le nazioni periscono e la libertà muore, ove non è grandezza morale, nobiltà di sensi, coraggio civile. Eccovi perchè io parlo forse con un po' di calore in sostegno di alcuni casi di duello. Lo so bene che la società lo disapprova nella massima parte, ma non posso convenire col l'onorevole signor Commissario Regio quando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

mi dice che l'opinione pubblica condanna egualmente tutti i duelli. No, non è esatto.

Pur troppo vi ha taluni casi pei quali la società, non solo non condanna, ma v'impone il duello, e son quelli nei quali essa non vi dà altra riparazione che il duello stesso; ed è per questi che io ho domandato non l'immunità ma l'indulgenza.

Dopo ciò non tedierò più a lungo il Senato in questa discussione che mi pare sia stata bastantemente dibattuta in quest'aula per non doverla protrarre maggiormente.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal Senatore Gallotti è già stato appoggiato. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pantaleoni non consisterebbe in sostanza che in una soppressione di parole; nel togliere cioè dal testo ministeriale le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.*

L'emendamento dell'onorevole Senatore Gallotti essendo più ampio deve essere posto in votazione per il primo.

Lo rileggo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a sei mesi. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo come fu formulato dalla Commissione.

Lo rileggo:

Art. 397.

« Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattro mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 398.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è

punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Bisogna che io sia coerente a tutto quello che ho detto tanto nella discussione generale, quanto in quelle poche parole colle quali ho trattenuto in questo momento il Senato.

Vi sono duelli gravissimi, feroci, esecrandi, i quali non trovano forse nella legge una punizione sufficiente. Ve ne hanno però alcuni che io chiamerei scusabili, poichè la legge stessa si è servita di questa espressione, quando parlando dell'omicidio, ne ha ammessi degli scusabili. È per questi che io domando una diminuzione della pena. So bene che nell'art. 400 il provocato ottiene questa diminuzione; ma io trovo che nel nostro Codice attuale il caso d'omicidio in duello era punito col carcere non minore di un anno, mentre qui il minimo della pena è di cinque anni. E qui permettetemi di osservare una cosa curiosa che trovo in tutti i Codici, e che mi ha convinto della realtà di quelle idee che ho avuto l'onore di esporvi.

In ogni Codice che ho esaminato, ho trovato quasi sempre che non vi è che uno dei termini per definire l'estremo della pena; manca però sempre l'altro estremo delle penalità. La maggior parte di essi vi dice che si applica la pena non minore di un anno, il Codice germanico vi dice non minore di due anni di fortezza, e lascia tutto il resto all'arbitrio del tribunale che deve giudicare della intensità e della gravità del reato.

Perchè questo? Perchè precisamente avviene quello che io ho accennato nella discussione generale, che pur troppo i duelli hanno una tale diversità di gravezza che vanno dal *minimum* al *maximum* della scala delle penalità e quindi io aveva domandato che vi fosse una diminuzione grande nel *minimum*, estendendo il *maximum* fino dove lo si voglia, perchè non intendo in alcun modo di oppormi a che siano puniti i reati quando realmente questi presentano una gravezza dinanzi alla società, ma non posso, nè voi certo potete tollerare che dei reati scusabili siano puniti con non proporzionata gravità.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Vi è solamente un Codice in cui ho trovato che questi due termini sono compresi, ed è il Codice del Cantone di Vaud. Sapete, o Signori, a quanto va la differenza? da mesi 10 a 15 anni nel caso di morte.

E perchè?

Perchè si comprende, Signori, che è impossibile che nella legge non siavi una grande distanza, un gran margine nella pena.

Perchè si danno cinque anni a chi realmente non commette un grave reato, mentre si punisce con 8 anni soli quello che ne commette uno gravissimo?

Vi è poca distanza. Io quindi avrei voluto che si diminuisse il *minimum*, e si aumentasse il *maximum*, onde non si fosse indulgenti con questi reati.

Nel nostro progetto l'onorevole Guardasigilli che lo propone o la Commissione hanno lasciato i due termini, i quali sono molto vicini da 5 a 8 anni, e quindi non trovo, secondo me, tutta quella distanza che vi dovrebbe essere.

Permettetemi un esempio:

Fra gli omicidi scusabili vi è per esempio quello di un marito, che trova la moglie in braccio a un seduttore, di un fratello che trova la sorella in braccio ad un amante.

Qual è la pena se uno di costoro ucciderà il seduttore? Se non mi sbaglio sarebbe il *minimum* di 3 mesi, e siccome si tratta di andare dinnanzi ai giurati, potranno essere sicuri che i tre mesi non si passeranno.

Ditemi quanti ne avrebbe qui? E sia pure che voi facciate una diminuzione di un grado, come dispone l'articolo 400 se sarà accettato!

Avrà credo tre anni, quattro anni anzi mi pare. Ora, mi sembra che questo volesse dire: se vi trovate in questo caso, ammazzate il seduttore e non andate a domandargli una soddisfazione...

Vedo l'onorevole Commissario Regio che mi fa segno di sì...

Senatore EULA, *Commissario Regio*... Dico che è meglio; è minor male.

Senatore PANTALEONI... Ah! bene, non sarebbe certo più la teoria di Fra Cristoforo, ma sì vero la teoria di Alessandro Dumas che diceva: *tuez-le*. In vero parmi che sarebbe un'avviso ben poco morale al pubblico sul modo di condursi in tali emergenti.

Badate, io ho citato il caso di un fratello ed una sorella perchè in tali casi il seduttore promette probabilmente il matrimonio per riparare al disonore.

Ora, fidandosi di questo, il fratello non ne trae quella vendetta che avrebbe creduto. Ma il seduttore, che non è niente di buono in nessun caso, e che nell'ipotesi mia sarebbe ancora peggiore, manca alla sua promessa. Che cosa avrebbe a fare il fratello?

Voi dite: « lo porti innanzi ai tribunali » vale a dire che il fratello metta in pubblico la vergogna della sorella. È questa la riparazione che voi gli promettete?

È evidente che in società si prende un'altra soddisfazione: il duello. Ebbene, per la stessa ragione, per la stessa causa per cui il citato fratello avrebbe avuto tre mesi soli di carcere, se avesse ucciso il seduttore qualche tempo prima, voi gli date in caso di morte per duello quattro anni di carcere, perchè si batte, o per lo meno tre anni; giacchè mi pare che il terzo grado sia di tre anni. Gli è per ciò che io propongo che il minimo della pena si restringa ad un'anno ed un mese.

PRESIDENTE. Si dia la pena di scrivere il suo emendamento, e mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ho domandato la parola perchè sia chiarito con una breve spiegazione e non faccia trista impressione sull'animo vostro il cenno affermativo con cui ho risposto all'onorevole Senatore Pantaleoni, allorchè interrogava se sia preferibile, se si abbia come minor male, che un marito gravemente offeso nell'onore coniugale uccida in flagrante il violatore del talamo, anzichè togliergli la vita in duello. Certo sarebbe assai meglio che non versasse il di lui sangue nè prima nè dopo, e lasciasse alla società il carico di punire lui e l'adultera, ma fra i due mali, ripeto a parole ciò che ho già risposto col gesto, preferisco come minore l'omicidio in flagrante. In quel caso il reato è per me il sommo grado scusabile; l'impeto dell'ira destata dall'atrocissimo oltraggio non ha potuto non essere vivissimo, ed io non avrei esitato a pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

porre che fosse permesso al magistrato di scendere ad una pena anche minore di quella stabilita nel progetto, che in alcuni casi sarebbe fors'anco troppo severa, se non avessi la certezza che vi provvederanno nella loro giustizia i giurati, valendosi della facoltà di ammettere le circostanze attenuanti.

Ma quando vedo al contrario il marito oltraggiato soffocare in quel primo impeto la propria collera, sfidare l'offensore al duello, attendere più ore e prepararsi freddamente ad ucciderlo, dico che costui è assai più colpevole del primo, ed è quindi ben giusto che sia più severamente punito.

Avverto del resto che il marito che abbia ucciso in duello il complice dell'adulterio non sarebbe mai punito con cinque anni di detenzione. Essendo egli il provocato, la pena deve essere diminuita di uno o due gradi a termini dell'art. 400, e siccome verrebbero pure senza dubbio ammesse a di lui favore le circostanze attenuanti, così dovendo aver luogo la diminuzione di un altro grado, si scenderebbe ad una durata assai inferiore a quella stabilita nell'art. 398.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. L'onorevole Commissario Regio, di due esempi ha scelto quel che gli quadrava meglio, nè posso lagnarmene. Io insisteva precisamente sull'altro: quello d'un fratello che sorprese il seduttore con la sorella, e gli ho detto le ragioni del perchè il fratello non si sia prevalso di quell'articolo che rendea il suo omicidio *scusabile*. Egli quindi, in seguito si troverà a fronte di un uomo che ha commessa una seconda offesa, quasi più grave, perchè si troverà dinanzi ad un uomo il quale non solamente l'aveva ingiuriato nell'onore della sorella e nell'affetto, si troverà dinanzi ad un uomo che con un tradimento mancava a delle sacre promesse di riparazione e matrimonio.

Quanto al resto, l'onorevole Commissario Regio mi dice che ho fatto male i calcoli. Però l'art. 380 dice: « Nei casi preveduti dai numeri 2 e 4 del paragrafo primo dell'art. 378, si applica la pena della detenzione maggiore di quattro mesi » i quali poi per emendamento furono ridotti a tre soli. Ed io ho accennato che andando davanti ai giurati, si ha la grande probabilità di avere il minimo.

Si noti che anche qui, nell'articolo 398, io prendo il minimo, ed il minimo qui non è più di tre o quattro mesi, ma sale fino a cinque anni.

Ecco dove io non trovo che vi sia proporzione. Del resto, lascio giudice il Senato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Mi rincresce che, d'accordo coll'onorevole Pantaleoni in altre cose, non lo sono in questa, e quindi non l'avrei potuto sostenere. Non solo io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Pantaleoni, ma non posso trattenermi dal manifestare la mia convinzione che la pena, limitata in qualunque caso ad otto anni di detenzione, ai miei occhi è troppo lieve.

Io vedo con rincrescimento che mancano nell'Aula molti degli egregi oratori che hanno parlato contro la pena di morte. Io credo che sarebbero tutti del mio avviso: che se si contrasta alla società il diritto di uccidere per mano del boia, come potete concedere ad un semplice cittadino il diritto di ucciderne un altro, qualunque sia la provocazione, e il motivo che abbia cagionato il duello?

Per me il duello spinto sino all'omicidio è la cosa la più immorale, la più iniqua, la più turpe che si possa concepire. C'è provocazione, c'è insulto che possa dare il diritto di uccidere il nostro simile? Voi che pei crimini più atroci non credete si debba andare fino al punto d'infiggere la pena di morte (ed in questo ho consenziente anche la maggioranza del Senato che ha voluto fosse ancora scritta nel Codice la pena di morte, ma tuttavia ha fatto tanto che per me equivale quasi ad una soppressione): ebbene dunque, voi tutti che non cedete alla società di usare seriamente di questo estremo rimedio, lo date a qualunque pazzo che facilmente viene irritato da cagioni qualche volta assai futili! Lo date a qualunque scellerato che sappia valersene per fini i più vergognosi!

Eh, capisco benissimo le considerazioni che hanno indotto a non essere troppo severi nell'altra parte, quando cioè una sfida rimane incruenta, o va a finire in una non mortale ferita; ma quando dal duello nasce la morte, per me è un reato dei più gravi, e vedrei con molto rincrescimento che il Senato conside-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

rasse questo come un delitto di non alta gravità.

È vero che nella opinione pubblica il duello non ha perfettamente il carattere che ha davanti alla retta ragione: è verissimo; ma fu riconosciuto nella discussione del Senato, che questo è un deplorabile pregiudizio. Ed un pregiudizio qualche volta bisogna tollerarlo, approvarlo non mai. Ora, il portarsi sino al punto d'infliggere una pena leggiera ad un delitto così grave, soltanto per rendere omaggio ad un pregiudizio, a me non pare cosa savia.

Spetta al legislatore, al Parlamento, e specialmente a questo Consesso in cui si raccolgono le intelligenze più mature dello Stato, di combattere, di sradicare il pregiudizio. E se non lo si vuole urtare di fronte troppo radicalmente, almeno evitare che si mostri una troppa debolezza per un sì orribile delitto. Sì, per me è un orribile delitto. È vero che qualche volta un individuo può avere delle scuse che tolgano ciò che ha di più odioso il duello, almeno nell'intendimento del duellante, ma questo dipende dalle circostanze.

La legge non può determinare queste infinite differenze tra i motivi che conducono al duello; e per questo se io dovessi far la legge non vorrei che il duello fosse nominato nel Codice penale. Per me il duello è sempre un tentativo di omicidio, e le lesioni che da esso provengono sono tutte contemplate negli altri capi dei reati contro le persone.

Una voce. È troppo tardi.

Senatore SINEO. Non ammetto la giustizia di questa interruzione, sarebbe troppo tardi per fare proposte; ma io non intendo di farne; soltanto manifestò il mio sentimento per l'influenza che può avere sullo scioglimento della quistione che ora si dibatte.

Anche nel punto in cui siamo, trattandosi della pena che si debba infliggere a chi si rende omicida per effetto del duello, io credo che il più savio partito sarebbe di annoverarlo tra i crimini, lasciando bensì un margine grandissimo alle Corti di Assisie nel valutare le circostanze attenuanti.

Se l'uccisore, p. e., fosse un provocatore di mestiere, di quelli che fanno delle sfide l'istrumento della loro fortuna, i giurati, con tutta ragione sarebbero severi contro questi cattivi originali che tuttavia non mancano qualche

volta nella società. Sarebbero indulgenti, e larghi nell'ammettere le circostanze attenuanti a favore di persona onorata che avesse dovuto, ben suo malgrado, accettare una sfida.

Ma che, in massima generale, qualunque sia stata la cagione che abbia indotto un duellante a provocare a duello o ad accettarlo, non sia mai punito l'omicidio oltre la pena di otto anni di detenzione, a me pare che sia questo un omaggio inopportuno reso ad un deplorabile pregiudizio.

PRESIDENTE. L'art. 308 è concepito in questi termini:

Art. 308.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

L'onorevole Pantalconi propone invece che si dica: *È punito con la detenzione da un anno e due mesi estendibile ad otto anni.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Metto ai voti l'emendamento proposto.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo.

Senatore SINEO. Domando la parola per fare una proposta come corollario...

PRESIDENTE. Mi lasci prima mettere ai voti l'articolo e poi proporrà il suo corollario.

Senatore SINEO. Faccio una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. In tal caso non si tratta di un corollario. Ha la parola per proporre un emendamento.

Senatore SINEO. Faccio una proposta di emendamento e mi astengo dallo svilupparla, e per non far perdere tempo al Senato, e perchè è un corollario del mio discorso precedente.

Propongo semplicemente che si dica: « è punito con la detenzione non minore di cinque anni » e lascierei all'arbitrio del Giudice l'estenderla al di là di quel termine.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E il massimo?

Senatore SINEO. Ben lungi di acquietarmi a questo massimo, vorrei lasciare al giudice la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

facoltà di infliggere pene ben maggiori. Ma non intendo di eccitare discussioni inutili, so benissimo che se il Ministero e la Commissione non accettano, è poco probabile che ora si voglia introdurre una variazione così radicale. Io sarei d'avviso, nel caso di uccisione, di applicare le pene criminali, e pregherei l'onorevole Commissario Regio a dire se accetta questa mia idea.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Attesa la natura del reato, io credo che non fosse il caso di applicare pene criminali, e quindi non accetto.

PRESIDENTE. La Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Rileggerò dunque l'articolo 398 del testo ministeriale.

Art. 398.

« Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 399.

« § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale è punito:

1. Nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372 con la detenzione maggiore di tre anni, e con multa maggiore di quattromila ed estensibile a seimila lire;

2. Nei casi indicati nel numero 3 dell'articolo 372 con la detenzione maggiore di un anno ed estensibile a tre, e con multa maggiore di duemila ed estensibile a sei mila lire;

3. Nei casi indicati nel numero 4 dell'articolo 372 con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa maggiore di mille ed estensibile a quattromila lire;

4. Nel caso indicato dall'art. 373 con la detenzione estensibile ad un anno e con multa maggiore di cinquecento ed estensibile a quattro mila lire.

» § 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici maggiore di tre anni ed estensibile a sette. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.
(Approvato.)

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene di detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione è di due gradi. »

A quest'articolo l'onorevole Commissario Regio propone quest'aggiunta:

« Contro chi è stato provocato al duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici. »

Senatore SINEO. Mi pare che in quest'articolo si dà un senso che non è generalmente ricevuto, alla parola *provocatore* e si introduce in un modo che darà luogo a molti dubbi nell'applicazione.

Comunemente mi pare che sotto il nome di *provocatore* s'intenda lo sfidante...

Alcune voci. No, no.

Senatore SINEO. Il Commissario Regio ha dichiarato che diverso è il senso attribuito a questa parola nel progetto. Ma a me ciò non pare opportuno. Si vuole dunque lasciare che lo sfidante sia pareggiato allo sfidato; si vuole per contro che il giudice debba investigare le cause che hanno preceduto il duello, e cercare quale sia il provocatore per punirlo maggiormente. Ebbene, quest'investigazione, come dicevo, è molto difficile ed incongrua, perchè bisogna che il giudice si faccia apprezzatore di circostanze che sfuggono ad un apprezzamento giudiziale, bisogna che si faccia apprezzatore di pregiudizi. Ora come volete che il giudice, il quale deve essere uomo savio e deve abborrire il duello, contro il quale si scagliarono le parole meritamente sdegnose pronunziate in quest'aula, come volete voi, dico, che il giudice si renda egli apprezzatore delle cause che hanno spinto al duello? Non è materia che possa essere di competenza dell'ordine giudiziario.

Se si vuole rispettare l'influenza dei pregiudizi, lo sfidato merita più di ogni altro compassione, tanto più quando si tratta di quei cittadini onorevolissimi messi in tali condizioni per cui sono presi fra due fuochi; se non accettano la sfida sono pregiudicati nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

loro posizione sociale, se l'accettano sono sotto il peso di una sanzione penale.

Non mi tratterò a lungo per isvolgere questo pensiero, che mi pare molto semplice, e conchiudo dicendo che nell'articolo 400, invece della parola *provocatore*, io direi *sfidante*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Sineo ha dimostrato, e ciò gli torna ad onore, di avere poca pratica dei duelli. Egli crede che lo sfidato meriti speciali riguardi, e propone che la pena sia diminuita a favore non del provocato, ma di chi ha accettato la sfida. Il mio avviso, e credo che tale sia pure quello del Senato, è direttamente contrario al suo. Ordinariamente lo sfidato è il provocatore.

Avviene raramente che la persona da cui è partita l'offesa, vi abbia aggiunta la sfida al duello. Essa ha già ottenuto il suo scopo quando ha ingiuriato, percosso od in altro modo oltraggiato l'avversario, e non ha nella maggior parte dei casi neppure il pretesto di andare più oltre.

Lo fa poi tanto meno, in quanto che ben sa che, attendendo di ricevere la sfida, ha il vantaggio della scelta delle armi.

Si commetterebbe perciò un grande errore, quando si confondesse la sfida colla provocazione. La sfida non si concepisce senza un'offesa precedente che l'abbia determinata, e questa offesa il più delle volte costituisce la provocazione. Dico: *il più delle volte*, perchè potrebbe anche non esserlo, siccome avverrebbe se un individuo dopo avere egli pel primo lanciato l'ingiuria, vedendosi rispondere con altra ingiuria, replicasse colla sfida.

Ma, ripeto, di regola ordinaria lo sfidante non è il provocatore.

L'onorevole Sineo ha poi ravvisato sconveniente l'obbligare il Magistrato a fare in ogni caso minute indagini per riconoscere da quale lato sia partita la provocazione.

Lo prego anzitutto di notare che il progetto non dispone altrimenti che la pena sia aumentata pel provocatore, sicchè debbasi in ogni caso, per l'applicazione della legge, indagare chi dei due duellanti abbia ad essere ritenuto come tale.

Esso prescrive invece che sia diminuita a

favore di colui che risulti essere stato provocato; spetterà dunque a chi voglia avere il favore della diminuzione, il giustificare d'essersi trovato in questo caso, adducendo i fatti nei quali sia consistita la provocazione. Se di essa non risulti, il giudice dovrà applicare la pena ordinaria per amendue i duellanti senza distinzione; il che si verificherebbe senza dubbio quando il duello fosse seguito per un futile motivo, ovvero quando l'offensore avesse fatto le scuse sufficienti; e ciò non ostante l'offeso avesse persistito nel volersi battere.

I Magistrati insomma faranno nei giudizi per duello ciò che hanno fatto sempre nell'accertamento dei reati di omicidio o di lesioni personali scusabili, perchè commessi nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione. Non vi è quindi affatto alcunchè di nuovo in questa disposizione.

Si è poi soggiunto che la legge, prescindendo d'indagare se il duello sia stato determinato da un motivo ragionevole, sembri quasi legittimare il reato. Rispondo che ciò avverrebbe certamente, se quando vi è stata provocazione, dichiarasse il provocato esente da pena, ma considerandosi questa circostanza, non propriamente come un motivo ragionevole, ma come una causa di scusa, in verità non vedo come l'onorevole Senatore Sineo abbia potuto dedurne la detta conseguenza. Tanto varrebbe il dire che la legge legittima gli omicidi e le ferite, allorchè, adducendosi per iscusazione, prescrive che, accertata la sussistenza, la pena sia diminuita.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Mi rimetto alle parole dell'onorevole Commissario Regio.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Io sono d'accordo perfettamente col Governo e con la Commissione che in questo capo del duello hanno cercato di aggravare la mano sui provocatori, isolandoli, quasi direi, onde rendere il duello, se pure sarà possibile, odioso agli occhi del pubblico, ma vorrei che ad già fatto si aggiungesse ancora qualche cosa. Mi spiego.

In quest'articolo 400 mi pare di leggere che il provocato, qualora, dopo essere stato condotto, trascinato sul terreno, avesse la fortuna

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

di non lasciarsi uccidere, ma uccidesse il suo provocatore sarebbe punito con quella pena che è già stata stabilita dal precedente articolo 398, diminuita di un grado.

Io non sono abbastanza sicuro di avere indovinato il senso di questa gradazione delle pene, ma se non m'inganno toccherebbe al provocato una pena molto grave.

Ci sono dei casi in cui il provocato si batte al duello perchè non ha potuto assolutamente farne a meno; ci sono dei casi in cui l'opinione pubblica, se il provocato è arrivato ad uccidere il suo avversario, è in lotta a dimostrare la sua soddisfazione per l'accaduto.

Porterò un esempio.

Dirò del caso in cui un Italiano si trova in un luogo dove siano stranieri, i quali parlando fra loro, anche, se vogliamo, senza conoscerlo, diranno male del nostro paese, imprecheranno all'Italia, al Governo, al Re, a tutto ciò che noi abbiamo di più caro e di più sacro; questo italiano buono, prudente, avversario del duello, quanto lo può desiderare l'onorevole Senatore Chiesi, farà osservare a cotesto provocatore la sua nazionalità, dirà: Vi prego di non maltrattare il mio paese, perchè io sono Italiano e mi dispiace di sentirne dir male. Cotesto provocatore persisterà nella sua provocazione, e l'Italiano che non troverà altro modo di farsi intendere, lo sfiderà, e se lo ucciderà, sarà punito con tre o quattro anni di carcere. Non so se dico bene, perchè, ripeto, non intendo molto queste gradazioni; ma insomma sarà punito colla diminuzione di un grado perchè è lui che ha sfidato, quantunque sia stato costretto a sfidare.

Io pregherei l'onor. Guardasigilli a prendere in considerazione questo caso, perchè è grave; è una questione di dignità nazionale. Io non so se renda bene la mia idea, ma è in una circostanza in cui il duello dovrebbe essere estremamente sensibile, che il povero provocato sarà punito molto gravemente.

Vi è poi un altro caso in cui è assai difficile trovare il provocatore; quello in cui una signora dica delle parole insolenti ed offensive ad un uomo.

Se questa signora ha un marito, un gerente responsabile (*il marito*), si verrà ad un duello. Io credo che i giudici saranno in questo caso molto imbrogliati nel saper chi è stato il pro-

vocatore perchè la persona che ha provocato sparisce dalla scena, ed è nell'interesse dei due duellanti, tanto del primo quanto del marito di non palesare chi è stato il provocatore. Or bene, supponiamo che in questo duello succeda la morte di uno dei duellanti, a chi volete applicare una pena tanto severa, se nessuno dei due è stato il provocatore?

Io prego l'onorevole Commissario Regio e la Commissione di volersi mettere d'accordo e cercare di correggere quest'articolo in modo che la pena per il provocato risulti diminuita di più di un grado.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non mi dilungherò punto; ho solo chiesto la parola per fare un'osservazione all'onorevole proponente.

L'onorevole Angioletti ha calcolato male nella diminuzione della pena; egli ha dimenticato una cosa; vale a dire le circostanze attenuanti. Quando il giudice è disceso uno o due gradi secondo le diverse ipotesi fatte dall'onorevole Senatore Angioletti, ha ancora la facoltà di discendere di un altro grado in contemplazione delle circostanze attenuanti. Ciò posto è evidente che nel caso in cui sia lo sfidatore quello che ha ucciso, la diminuzione delle circostanze attenuanti potrà estendersi a due gradi; e se sia lo sfidato potrà estendersi a tre gradi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Sineo.

Senatore SINEO. Quantunque l'onorevole Angioletti abbia avuto uno scopo diverso dal mio, le sue parole tuttavia vennero a conferma di ciò che io diceva intorno alle difficoltà in cui si trova un Giudice togato, sapiente, superiore ai volgari pregiudizi, di fare questo apprezzamento, di decidere quale sia il provocatore. Come, dunque, una minima ingiuria, una parola che a taluno sembrerà ingiuria all'altro no, basterà? si lascia un arbitrio in una materia, nella quale il giudice deve essere poco pratico? Io capirei se si fosse portato alla categoria dei crimini questo reato, se fosse di giurisdizione dei giurati, capirei, che questi siano i rappresentanti di quel pregiudizio che regna nel paese; ne sarebbero proprio i giudici naturali; capirei che si lasci al loro apprezzamento, ciò che nell'opinione che corre in quel luogo od in quel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

momento è considerato come provocazione; ma che si dia questo ai giudici togati a me ripugna altamente, e non posso votare un articolo di questa specie.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Dopo rigettati gli emendamenti che avevo fatti, debbo accettare l'articolo qual è proposto dal Governo e dalla Commissione. Solamente vorrei farvi una piccola aggiunta, che sottopongo all'onorevole Guardasigilli, sperando che voglia fargli buon viso più di quel che ha fatto agli altri emendamenti miei. È cosa giustissima che sia punito il provocatore. Ma io credo che quando uno ha la sventura di aver torto, ha pure il dovere di dare tutte le riparazioni possibili. Ora, se il provocatore s'inducesse a dare tutte le soddisfazioni che fossero del caso, io domando che non sia più considerato come provocatore.

Ecco l'emendamento che forse spiegherà meglio il mio concetto:

« Non è considerato come provocatore colui che, essendo stato l'offensore, ha prima del duello offerte tutte le soddisfazioni compatibili con la natura dell'offesa. »

So bene che spesso delle riparazioni non se ne possono dare sufficientemente; ma quando vengono date per quanto è possibile, credo che le pene comminate dall'art. 400 non debbano più essere applicate.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Pantaleoni di ritenere che il suo emendamento è perfettamente inutile. Quando il provocatore fa scuse corrispondenti alla gravità dell'offesa, non c'è più provocazione. Non ci sarà mai magistrato che dichiari provocato il duellante il quale abbia ricevuto le scuse della persona che l'ha offesa.

In ordine all'osservazione dell'onorevole Angioletti sono con dispiacere costretto a dirgli che il Governo non può aderirvi. Egli ha accennato al caso di un individuo che siasi battuto per avere udito parlare della propria nazione da uno straniero. Ammetto che in questo caso si possa ritenere la provocazione come gravissima, ma parmi che debba bastare la diminuzione di pena portata dall'art. 400: se si ammetteranno a di lui favore le circostanze at-

tenuanti, ed il cittadino abbia sfidato lo straniero, la pena sarà diminuita di due gradi; lo sarà di tre se abbiane accettato la sfida.

L'onorevole Senatore ha detto che in siffatto caso il duello era inevitabile; il cittadino di fronte alla grave offesa recata alla sua patria, era nella necessità di sfidare lo straniero, e se l'ha ucciso, il punito colla pena stabilita dall'articolo 398 diminuita soltanto di uno o due gradi, è troppa severità.

Non ammetto la necessità accennata dal preopinante.

Il provocato non ha dunque altro mezzo per respingere l'ingiuria che la sfida al duello? Mi pare che si potrebbe rispondere degnamente o con parole, o se si vuole anche con vie di fatto, (*Hariti*) senza necessità di venire all'uso delle armi.

Allorchè è stato spento un uomo il reato è sempre grave, per quanto grandi abbiano potuto essere i suoi torti; ed una legge la quale punisce l'uccisore con pochi anni di detenzione, ben lungi dall'essere eccessivamente severa, può sembrare a taluni, come parve all'onorevole Senatore Sineo, troppo mite.

Perciò il Governo non accetta il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Senatore Angioletti a trasmettere il suo emendamento scritto al al banco della Presidenza.

Senatore ANGIOLETTI. È quasi eguale all'articolo del progetto: non sono che due parole...

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Dopo le spiegazioni che mi ha favorite l'onor. Commissario Regio ritiro il mio emendamento, giacchè ho ottenuto lo scopo.

PRESIDENTE. Prima di tutto interrogo l'onor. Senatore Sineo se insiste nel chiedere che invece di *duellante*, si dica: *lo sfidato*.

Senatore SINEO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor Senatore Angioletti è in questi termini:

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di due gradi. Se il provocato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

non ha sfidato a duello, la diminuzione è di tre gradi.»

Il Ministero ha già dichiarato che non accetta questo emendamento.

Interrogo dunque il Senato se l'emendamento del Senatore Angioletti è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 400 e l'aggiunta proposta al medesimo.

Art. 400.

« Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione è di due gradi.»

Ecco l'aggiunta :

« Contro chi è stato provocato a duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici.»

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 401.

« § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con multa fino a mille lire; e se è avvenuto, con le pene stabilite pei duellanti.

» § 2. Se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.»

Il Governo modificerebbe in questi termini il § 2 di questo articolo:

« § 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.»

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Questa è forse l'ultima volta che prendo la parola su questo progetto di legge.

Io vorrei che si facesse in modo che nessuno avesse ripugnanza a far da testimone o da padrino in un duello.

Ma che cosa sono i testimoni? I testimoni sono coloro che assegnano il giorno, l'ora e le armi pel duello; sono quelli che devono essere presenti, impedire che, accadano soprusi.

La missione dei secondi è missione umanitaria.

Impedite che si possa far da secondo, e che ne avverrà?

Quando, o Signori, in Napoli fu severamente proibito il duello, sapete che cosa avvenne? Avvenne che pochi giorni dopo che fu proibito, un duca ed un altro gentiluomo si scontrarono soli, e lo scontro fu assai più sanguinolento di quello che sarebbe stato se si fossero battuti in duello, se fossero stati presenti i secondi.

In Prussia, o Signori, è punito anche il chirurgo, che assiste al duello e molte ferite diventano più gravi per ciò. Io quindi credo che solo i secondi debbano essere puniti, e della pena maggiore, quando mancano al debito loro. Un padrino che ammettesse un sopruso, che permettesse il combattimento ad una distanza minore di 16 metri, con arma da fuoco, che permettesse che il duello seguisse con pistole di precisione; ed aggiungerei anche i secondi i quali permettessero che uno dei due tirasse più da vicino di 16 metri, eludendo la legge. Mi spiace parlare di queste cose, ma vi sono costretto.

Signori, in Germania il duello alla pistola si fa con la barriera, cioè, si deve mettere la barriera a dieci metri e poi si mettono i duellanti lontano l'uno dall'altro a molto più del doppio di dieci metri. Ognuno dei due ha diritto di tirare quando che vuole, ma dopo di avere sparato deve mettersi alla barriera e così il duello diventa più sanguinolento e si può eludere la legge. In Francia i duellanti alla pistola spesso si mettono a una gran distanza; ma quello che ha sparato il colpo può riceverne uno alla distanza di un metro.

Ecco le cose che i secondi debbono proibire e che se non impediscono debbono essere puniti.

Io vorrei che non fossero puniti i secondi meno che nel caso in cui manchino al debito loro.

Io proporrei di dire: « i padrini, i testimoni sono puniti con la stessa pena del provocatore al duello se non impediscono soprusi, se il duello accade con pistole dette di precisione, ovvero permettono ai duellanti di sparare ad una distanza minore di 16 metri.»

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questo riguarda l'articolo 402: l'onorevole Gallotti ha anticipato nella sua argomentazione.

L'articolo che discutiamo non riguarda i padrini, ma le persone che portano il cartello di sfida; dei padrini o secondi parla il successivo articolo 403; noi dunque non siamo ancora nella materia di cui si è occupato l'onorevole Gallotti, il quale non ha prestato attenzione alla lettura dell'articolo messo in discussione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sebbene, come ha già osservato l'onorevole Relatore, non si tratti ora che dei portatori del cartello di sfida, tuttavia, siccome anche per questi vi è una disposizione analoga a quella dei padrini, così credo che si possa senz'altro fare una breve risposta a quanto ha accennato l'onorevole Gallotti.

Le sue osservazioni avrebbero qualche valore, anzi molto valore, se l'art. 401 del progetto non fosse stato emendato; dapprima vi era detto che se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento sono esenti da pena, ed un'identica disposizione si leggeva nell'articolo 402 relativo ai padrini o secondi.

Si è riflettuto che il riuscire ad impedire il duello non dipende sempre dalla buona volontà dei padrini, e che non debba farsi carico ai medesimi se, dopo avere fatto quanto era in loro potere per evitare il combattimento, non avendo potuto raggiungere il lodevole intento, non hanno ricusato di compiere tale ufficio, acciocchè il fatto non assumesse il carattere assai più grave di cui all'art. 405.

Egli è perciò che alle parole: *e se hanno impedito il combattimento*, si possono sostituire in favore dei padrini queste altre: *e se si sono adoperati per impedire il combattimento*. La quale sostituzione venne pur fatta in ordine ai portatori della sfida, i quali, di regola ordinaria sono gli stessi che intervengono poscia al combattimento come padrini.

Dopo ciò, mi sembra che l'onorevole Senatore Gallotti debba dichiararsi soddisfatto, ritenendo che non si farà mai luogo a pena né contro gli uni, né contro gli altri, quando abbiano fatto uffici per impedire il reato, sebbene i loro sforzi siano rimasti senza risultato.

Giacchè ho la parola aggiungerò ancora una breve risposta ad altra osservazione fatta dallo stesso preopinante.

Egli ha detto che il punire i padrini sia una contraddizione all'art. 405, il quale infligge pene più gravi se il combattimento non ha avuto luogo in loro presenza. Potrei limitarmi a rispondere che quest'osservazione poteva avere una parvenza di fondamento, prima che l'art. 402 fosse emendato, quando cioè si disponeva che fossero sempre puniti nel caso di duello non impedito; ma non ha più ragione ora che si dichiara essere puniti quelli soltanto che mancano al principale loro dovere di tentare almeno d'impedirlo.

Ma a parte ciò, egli è chiaro che l'art. 405 altro non fa che indicare quali sono i veri caratteri che distinguono il reato di duello dai reati comuni d'omicidio e di lesione personale.

La legge dichiara che allora soltanto vi ha duello e si fa luogo alle disposizioni penali specialmente stabilite in questo caso per un tale delitto, quando il combattimento è seguito in presenza di padrini, perchè allora soltanto si ha la certezza che l'omicidio e la lesione siano stati commessi senza soperchieria o tradimento e con quella lealtà cavalleresca (per usare la comune espressione popolare) che deve sempre accompagnare questa tenzone.

Si ha perciò torto quando si vuol ravvisare nella detta disposizione un eccitamento ai padrini di intervenire al duello, mentre altro non si fa che dichiarare quali siano le condizioni senza il concorso delle quali non vi ha duello, ma un'altro reato comune.

Avverto infine l'onor. Senatore Gallotti che se si compiacerà di leggere tutto l'art. 405 vedrà che nell'ultimo numero si dispone precisamente secondo il desiderio da lui espresso e come prescrive pure la legge germanica, che nel duello a pistola i duellanti devono essere tratti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, ed in ogni caso a distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Sono i secondi, e non già i domestici di piazza, quelli che portano il cartello di sfida, ed ecco perchè io aveva chiesto la parola su quest'articolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Dappoichè ho la parola, dirò che ringrazio l'onorevole Commissario Regio, il quale pare abbia creduto che non ho in tutto errato quando ho chiesto la parola per l'articolo riguardante la sfida. Dichiaro che io credo che se i secondi fossero puniti solo nel caso che io preveda, ogni dubbio svanirebbe, si toglierebbe ogni pericolo di trarre in errore i Magistrati.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Le armi di precisione sono escluse.

Senatore GALLOTTI. Se, in uno dei due casi, di caduta o di ferita, il secondo non si mette in mezzo per impedire il duello, è reo?

PRESIDENTE. Insiste dunque l'onorevole Gallotti nel suo emendamento?

Senatore GALLOTTI. Insisto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non intendo fare che una semplice osservazione, che cioè il sistema proposto dall'onorevole Senatore Gallotti ci condurrebbe a questo: che i padrini non avrebbero più eccitamento ad adoperarsi per comporre le differenze ed impedire che si venga al combattimento. Se i padrini fossero esenti da pena tanto nel caso in cui si adoperano per impedire il duello, quanto nel caso in cui nulla fanno per impedirlo; essi non si curerebbero punto di tentare di evitarlo, ed in luogo di comporre le differenze, fisserebbero le condizioni del combattimento ed andrebbero oltre. Col sistema invece del progetto, il padrino è punito, sebbene con una pena molto minore di quella dell'autore e del portatore della sfida e dei combattenti, anche quando ha contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, se non si è adoperato per impedirlo; e va esente da pena allora solamente che consti dell'opera sua per impedire lo scontro. In questo modo è evidente che il preordinamento delle pene diventa uno stimolo al padrino, onde concorra ad ottenere che il duello non abbia luogo. Questo mutamento della legge è quello che io tengo a raccomandare al Senato, e domando che sia conservato. Se lo toglieremo, i padrini non faranno mai più il loro ufficio, che è quello appunto del paciere fra i due contendenti.

Questa è la ragione per cui la Commissione insiste nel testo del progetto come è stato ultimamente emendato d'accordo col Ministero,

e lo raccomanda in questi termini all'approvazione del Senato.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Dopo queste spiegazioni ritiro il mio emendamento.

Voci. Bene, bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 401 secondo l'ultima redazione.

Art. 401.

« § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con multa fino a duemila lire, e se è avvenuto, con le pene stabilite per duellanti dimiuite da uno a due gradi.

» § 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 402.

« § 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 397, 398 e 399 dimiuite da uno a due gradi.

» § 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene dimiuite da due a tre gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 403.

« § 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti, o con parole, il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile ad un anno, e con multa fino a mille lire.

» § 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite per portatori della sfida. »

(Approvato.)

Art. 404.

« Le disposizioni del presente capo si ap-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

plicano anche quando il duello avvenga in paese straniero, fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite per i reati commessi in territorio estero. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Dirò poche parole nello stesso senso di quelle dette dall'onorevole Senatore Angioletti.

Signori, quest'articolo è proprio ingiusto.

Mille circostanze possono avvenire, o Signori, mille occasioni, che è forse più prudente il tacere, per le quali un Italiano o deve sfidare oppure deve venire a vie di fatto.

Signori, io fo reclamo alla nostra dignità.

Almeno in faccia allo straniero mostriamoci cavalieri. Non mettiamo un nostro concittadino nel triste obbligo di venire a vie di fatto con uno straniero in casa nostra.

Questa legge, o Signori, può portare delle terribili conseguenze, poichè essa non punisce lo straniero che si batte con l'Italiano, ma punisce solo l'Italiano che si batte con lo straniero. Se l'Italiano ferisce lo straniero è punito, se lo straniero uccide l'Italiano non è punito.

Signori, nel nome della nostra dignità domando sia soppresso quest'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 404 del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 405.

« § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 398 e 399, sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2. se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4. se nella scelta delle armi o nel combat-

timento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

5. se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6. se nel duello a pistola, i duellanti non sono trattiene dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

« § 2. Nei casi preveduti nel precedente articolo, i portatori della sfida, e i padrini o secondi, sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

« § 3. Le circostanze indicate nel numero 5 del paragrafo 1, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini, o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

« § 4. Le pene indicate in quest'articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici, pure stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anzitutto devo notare un errore di stampa occorso nel paragrafo secondo. Dove è scritto: *nei casi preveduti nel precedente articolo* vuolsi leggere: *nel precedente paragrafo*.

Propongo poi un'aggiunta al paragrafo quarto che è così concepita:

« Le pene indicate in questo articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici pure stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Secondo questo dettato le pene della multa e della sospensione non sarebbero applicate che quando la pena corporale sia la prigionia o la detenzione. Ora si comprende che quando

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

venisse applicata la grave pena della reclusione, a cui è inerente la interdizione dai pubblici uffici, non si possa più parlare di sospensione, e sarebbe di troppo la multa; ma ove si infliggesse invece la relegazione, parmi che si dovrebbe pure aggiungervi le dette due pene, ed evitare così lo sconcio che un condannato a semplice pena correzionale, sia inoltre sospeso dai pubblici uffici e multato, mentre il condannato alla più grave pena della relegazione ne andrebbe esente. Opino importante che sia il caso di aggiungere dopo le parole: *sono puniti*, le parole: *con la relegazione*.

Finalmente propongo la soppressione della parola affatto inutile: *pure*, che si legge nello stesso paragrafo.

Senatore BORSANI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osserverò all'onorevole signor Commissario che bisognerebbe forse aggiungere un'altra parola. Se si mette la pena della relegazione, che è pena criminale, invece di dire *sospensione dai pubblici uffici*, bisognerà dire: *la sospensione e l'interdizione dai pubblici uffici*, secondo i casi, perchè la pena correzionale non può essere unita alla pena criminale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nel fare la proposta a cui l'onorevole Relatore non crede di poter aderire, non ho certo ommesso di riflettere che sarebbe questo l'unico articolo del progetto con cui si aggiunga la pena della sospensione dai pubblici uffici alla relegazione, essendosi finora mantenuto sempre fermo il sistema che, ad eccezione delle multe, non si unisce mai ad una pena criminale una pena correzionale, sicchè per mantenere un'assoluta uniformità si dovrebbe scegliere una di queste due vie: o prescrivere che i combattenti, i portatori della sfida, od i padrini, quando vengono condannati alla relegazione siano interdetti dai pubblici uffici, ovvero a questa pena non aggiungerne alcuna altra fuori della multa.

Dopo averci a lungo pensato, mi sono convinto che non sia conveniente adottare nè l'uno nè l'altro di questi partiti, e che la via di mezzo si presenti anche questa volta come la migliore e la più conforme a giustizia.

Privare in perpetuo i colpevoli di questo reato dell'esercizio dei pubblici uffici, sebbene sia

loro inflitta la sola relegazione, mi è sembrato un rigore eccessivo.

Il non far luogo invece neppure ad una privazione temporaria, quando vi è condanna a pena criminale, mentre la sospensione verrebbe applicata contro il condannato alla semplice detenzione, mi parve un'anomalia troppo evidente perchè potessi indurmi ad adottarla.

Per altra parte ho considerato che trattasi di un sistema seguito bensì in fatto, ma non prescritto da alcuna disposizione del progetto, e che trattandosi di un reato di natura e carattere del tutto speciale, nella stessa guisa che si è pure ammessa un'altra eccezione alla regola generale estendendo la pena della detenzione per l'omicidio commesso in duello ad otto anni, cioè a tre anni oltre il massimo, ben si potesse fare anche questa di unire la sospensione alla relegazione, il che, come ho detto, non è vietato da alcun altro articolo precedentemente approvato.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io non intendo di impegnare una seria discussione. Ricordo al signor Commissario Regio che si è discusso nella Commissione (e alcuni membri della Commissione qui presenti lo sanno) se si dovesse alla relegazione aggiungere la sospensione dai pubblici uffici, e all'unanimità si è deciso che non si poteva perchè non si debbono mai congiungere colle pene correzionali le pene criminali; perchè la sospensione e l'interdizione sono due pene che hanno la stessa indole, e tra l'una e l'altra non corre che la diversità del più e del meno; perchè queste due pene portano con sé la presunzione della degradazione morale del condannato, e la relegazione è pure riservata ai reati che nulla hanno di degradante.

Ora io comprendo che alla relegazione non si aggiunga nè la sospensione nè l'interdizione dai pubblici uffici: ma alla peggio, se si vuole una delle due, si aggiunga l'interdizione che è pena criminale, e non la sospensione che è pena correzionale. Del resto anche questo non mi va, e trovo che la sospensione dai pubblici uffici non si affa all'ipotesi dell'art. 405 che non è notisi, l'ipotesi del duello, ma l'ipotesi del combattimento irregolare che costituisce un reato comune di omicidio o di feri-

mento. Infatti nel sistema del Commissario Regio si va incontro a questa contraddizione. Il ferimento volontario ed il ferimento in duello irregolare sono parificati; ma intanto colui che provoca, aggredisce brutalmente e ferisce di coltello, è punito di sola relegazione; e colui che ferisce in duello irregolare (che è poi il meno colpevole) è punito di relegazione con l'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 105 colle ultime modificazioni.

Art. 405.

« § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 398 e 399 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2. se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4. se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

5. se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6. se nel duello a pistola, i duellanti non sono trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

» § 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

» § 3. Le circostanze indicate nel numero 5 del paragrafo 1, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini, o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento. »

« § 4. Le pene indicate in questo paragrafo non possono essere minori di quelle stabilite

negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la relegazione e con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io domando la votazione per divisione dell'ultimo paragrafo, per che la Commissione sta ferma nel non ammettere l'ultimo emendamento proposto dal Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando che cosa propone la Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Niente: di lasciare come è l'articolo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Ed allora si lascerà che un individuo condannato a cinque anni di detenzione sia sospeso dai pubblici uffici; ed un individuo condannato a 5 anni di relegazione non lo sia?

Senatore BORSANI, *Relatore*. C'è la pena che è più grave.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. La differenza tra la gravità rispettiva di queste due pene corporali non mi sembra tale da autorizzare questa disparità di trattamento, ed ammettere che mentre tutti i colpevoli di duello, anche quando non è avvenuta alcuna ferita, sono, attesa la natura speciale del reato, puniti colla sospensione dai pubblici uffici, coloro soltanto che essendo riconosciuti maggiormente colpevoli, vengono condannati alla relegazione, debbano andare immuni affatto dalle dette pene. Non so quindi decidermi ad abbandonare la mia proposta la quale, giova il ripeterlo, non è bensì conforme al sistema che di fatto abbiamo seguito sinora, ma non è in urto con alcun altro articolo del progetto. Il Senato deciderà.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Faccio riflettere ancora una volta che è così vero che nel sistema del Codice è molto chiaramente espresso che la pena correzionale non può essere mai congiunta alla pena criminale, che volendosi ammettere per qualche caso speciale che si abbia a congiungere la pena della multa alle pene criminali, il progetto ha reputato necessario di dichiararlo espressamente. C'è una espressa disposizione nel progetto del Codice che è già stato approvato, e che ammette l'applicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

cazione della multa anche congiuntamente alla pena criminale; ma nulla di simile fu fatto nè per la sospensione dai pubblici uffici, nè per qualsiasi altra pena correzionale. Non so quindi perchè in questo caso si voglia introdurre nel progetto una smentita così grave come questa che romperebbe tutta l'armonia del Codice.

In nome della Commissione dichiaro che essa persiste nell'opporci a questo emendamento.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione non si può rifiutare.

Rileggo i tre primi paragrafi dell'articolo 405 per metterli ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi li approva, voglia alzarsi.

(Approvati.)

Metto ai voti il paragrafo 4.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 405.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 406.

« Qualora i duellanti, od uno di essi sieno estranei alla controversia che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 397, 398 e 399 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 205, N. 3. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io proporrei di sostituire alle parole *alla controversia* le parole *al fatto*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

« Qualora i duellanti od uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello, e si battono invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 397, 398 e 399 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 205, N. 3. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 406 bis (aggiunto).

« Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito danaro od altro vantaggio, è punito colla pena stabilita dall'art. 438, § 2, per la estorsione. »

(Approvato.)

Quello che riguardava il duello è esaurito, ed ora siamo all'

Art. 415.

« § 2. *Soppresso e surrogato dal seguente articolo da collocarsi dopo l'art. 203.*

« Chiunque sottrae o converte in profitto di sé o di un terzo, cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziario e rimesse alla sua custodia, è punito colla prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa fino a lire mille.

« Se il valore della cosa supera le lire mille, è punito con la prigionia maggiore di un anno e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire.

« Se il colpevole è lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, anche quando non ne sia il custode giudiziario, è punito colle dette pene diminuite di un grado. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Anche in quest'articolo è occorso un errore. Nel 2 capoverso ove è scritto: *con la prigionia maggiore di un anno*, vuolsi leggere: *con la prigionia maggiore di due anni*.

Basta avvertire che lasciandosi l'articolo com'è non vi sarebbe alcuna differenza nella durata della pena corporale tra il caso in cui il valore delle cose sottratte sia inferiore alle lire mille, e quello in cui ecceda la detta somma, ed il porre in confronto la pena medesima con quelle stabilite pel semplice reato di abuso di confidenza, il quale è reato meno grave della sottrazione delle cose oppignorate o sequestrate, poichè questa, oltre al contenere l'abuso medesimo, reca offesa alla pubblica amministrazione, per riconoscere necessaria la summentovata correzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti questi tre paragrafi dell'art. 415.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Chi approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 587.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Vi era una proposta rimasta pendente dell'onorevole Senatore Menabrea.

PRESIDENTE. È nella legge approvativa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Perdoni, è una proposta ad un articolo del Codice e precisamente l'art. 475 al N. 1 dove è detto: *con la pena dell'ergastolo se il colpevole ha operato con intenzione di uccidere una persona*. È nato il dubbio all'onorevole Menabrea se quest'articolo escludesse l'applicazione dell'omicidio premeditato, quando fosse avvenuto propriamente con la premeditazione. Egli avrebbe voluto che ne fosse fatta una espressa dichiarazione per mezzo di una aggiunta all'articolo. La Commissione però non ha potuto accogliere la proposta dell'onorevole Menabrea, non perchè dissenta dal suo concetto, ma perchè reputa perfettamente inutile il dichiararlo; e siccome non si è fatta una simile dichiarazione nei molti altri casi in cui l'omicidio si complica con altro reato, come per esempio avviene pel ricatto, così il farne in questo luogo espressa menzione, produrrebbe il non buono effetto di sollevare il dubbio relativamente a tutte le altre figure di reato in cui non se n'è fatto cenno.

Quindi la Commissione dichiara che con questo articolo non ha punto derogato dalle regole generali sulle pene, dell'omicidio, e che quindi è perfettamente inutile l'aggiunta proposta dall'onorevole Menabrea, e prega il Senato a non volerla prendere in considerazione. Ho creduto di doverne riferire perchè resti memoria della intelligenza che la Commissione dà all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Questa è una dichiarazione della quale si terrà conto, ma non occorre procedere a votazione.

Passiamo ora all'

Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui,

o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri;

2. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiusi da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via.

» § 2. Per le contravvenzioni indicate nel presente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa.

» Non è necessaria la querela, quando dall'atto di accertamento della contravvenzione risulta che il contravventore è stato colto in reato flagrante dagli agenti della forza pubblica in seguito a richiesta o mandato della parte offesa. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Al paragrafo 2, anche d'accordo colla Commissione, dovrebbe sostituirsi l'emendamento del Ministro Guardasigilli il quale è così concepito:

« § 2. Il contravventore è punito coll'amenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi; se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena è dell'arresto non minore di un mese. »

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Commissario Regio che quest'aggiunta risulta essere già stata votata.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io pregherei l'onorevole Commissario Regio e la Commissione, di esaminare se in certi casi non resti troppo tenue l'applicazione dell'articolo 587, secondo la generalità dei termini che sono usati in quest'articolo:

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. Coloro che lanciano pietre od altri corpi... »

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Senatore Sineo, che questa parte dell'articolo 587 è stato già votato.

Senatore SINEO. Le mie osservazioni non sono tuttavia inopportune, perchè quello che io voglio dire si riferisce al paragrafo terzo, il quale non è ancora votato.

Il § 3, dice:

« Per le contravvenzioni indicate nel pre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

sente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa. »

E questa è una massima generale, che per i reati minori si aspetta la querela della parte offesa; mi pare peraltro che il N. 1 del paragrafo primo di quest'articolo contempia un caso che è grave.

Se si gettano pietre in un giardino in cui vi può essere gente, con probabilità di ferire ed anche di uccidere qualcheduno, chi si espone volontariamente in questa guisa a ferire od uccidere è colpevole, e non poco colpevole.

Ecco l'aspetto sotto il quale prego il Senato di considerare la cosa.

Non parlo della pena, perchè questa è votata; parlo dell'attenuazione grandissima, che non possa il colpevole essere punito che sulla querela della parte.

Già, se uccide, non sarà certamente querelato per parte dell'ucciso, e non sempre l'ucciso lascerà persone interessate a querelarsi, ed anche nel caso che ferisca soltanto, io credo che non debba aspettarsi la querela, perchè questo è un reato contro l'ordine pubblico.

Sottopongo queste considerazioni all'onorevole signor Commissario Regio ed alla Commissione.

Mi fa lo stesso senso il numero 4: « Coloro che corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui. »

Qui sicuramente le conseguenze non sono così gravi come quelle che possono accadere nei casi contemplati nel numero 1: tuttavia è anche un grave caso quello di chi, corrompendo le acque, distrugge il bestiame di un proprietario rurale.

Questo reato turba evidentemente l'ordine pubblico; ed il richiedere la querela del proprietario non mi pare in armonia colle altre disposizioni del Codice, le quali non esigono la querela anche in delitti che non hanno quella gravità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Siccome io non devo fare che una dichiarazione, lascio la parola all'onorevole Relatore della Commissione e al signor Commissario Regio; prego però l'onorevolissimo signor Presidente di riservarmela.

PRESIDENTE. Allora dà la parola all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore BORSANI, Relatore. Mi permetto di fare una osservazione.

Bisogna distinguere questi due casi, che non hanno nulla a che fare l'uno coll'altro: il fatto dannoso, ed il pericolo.

L'onorevole Sineo assumendo di dimostrare l'inadeguatezza della sanzione dell'articolo 587 alla gravità dei reati, non ha tenuto conto di questa distinzione, ed ha fatta una ipotesi che non risponde alla figura del reato che stiamo discutendo. E esso ha supposto che taluno lanci una pietra nel giardino, o nel recinto altrui, e colpisca una persona cagionandole la morte, od anche altre minori offese: in tal caso, ha detto, la pena mitissima dell'ammenda non è proporzionata alla importanza dell'azione.

Ma l'onorevole Sineo, supponendo che la pietra abbia colpito una persona, si è apposto alla circostanza appunto che esclude l'applicabilità della sanzione del nostro articolo. Il fatto in questo caso secondo che produce la morte, o un danno alla persona dell'offeso, assume il carattere dell'omicidio involontario o colposo, ovvero della lesione personale involontaria o colposa, e vi provvedono altre sanzioni del Codice.

Ha ragione dunque l'onorevole Sineo che alla ipotesi da lui fatta, mal provvederebbe la mite sanzione dell'art. 587; ma non ha egualmente ragione, supponendo che il fatto immaginato cada sotto questa sanzione.

L'art. 587 prevede e punisce il fatto della contravvenzione, il fatto cioè che costituisce un pericolo ma che non ha avuto un esito dannoso. Il che posto, stiamo nei veri termini dell'ipotesi della contravvenzione. Se avverrà che un monello getti de' sassi o delle immondezze nel giardino o nel recinto altrui senza offesa di persona, crede l'onorevole Sineo che non sarà sufficientemente provveduto alla repressione di questo fatto con l'ammenda che può estendersi fino a duecento lire, e in caso di recidiva, con l'arresto fino ad un mese?

Quanto poi alla querela della parte, appunto perchè si tratta di un reato che ferisce solamente l'interesse del proprietario della casa in cui sono state lanciate le pietre o gettate le immondezze o contaminate le acque; e poichè il proprietario è la sola persona interessata ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

ottenere la ristorazione del danno, e il fatto non turba momentaneamente l'ordine pubblico parmi che l'aver vincolato l'esercizio dell'azione penale alla condizione della querela della parte non sia niente fuori di luogo.

La querela della parte sarebbe una condizione troppo grave, se fosse imposta all'esercizio dell'azione penale quando appunto ne seguisse il reato colposo: ma siccome il reato colposo è escluso dall'ipotesi stessa della contravvenzione che consiste puramente e semplicemente nel fatto di avere contaminata l'acqua di una fonte o gettato un sasso in giardino, o nel cortile di una casa, non mi vien dubbio sulla convenienza di lasciare che il proprietario veda e giudichi se gli convenga o no di domandare una riparazione in via penale.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non ripeterò ciò che ha detto egregiamente l'onorevole Relatore della Commissione, ma aggiungerò questa semplicissima osservazione, la quale se l'onorevole Senatore Sineo vorrà porvi mente, gli dimostrerà come non si possa affatto accettare la sua proposta.

Si supponga che l'individuo il quale ha lanciato pietre nel recinto di un giardino, abbia ferito alcuna delle persone che vi si trovavano e la lesione cagionata sia guarita in giorni quindici. Di qual reato si sarebbe costui reso colpevole? Certo, non di semplice contravvenzione, ma del delitto previsto dall'art. 373. Or bene, in questo caso, in cui si sarebbe commesso un reato più grave, a termini dell'articolo 376 non si potrebbe procedere che a querela di parte, laddove se venisse ammesso lo emendamento dell'onorevole Senatore, quando nessuna ferita sia avvenuta, e si tratti del semplice pericolo, si procederebbe d'ufficio. Spero importante che egli non vorrà insistervi.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Le osservazioni degli onorevoli Relatore e Commissario Regio non mi appagano pienamente neanche in ciò che concerne il numero 1. Persisto nell'opinione che sia un delitto di qualche gravità e meritevole di riparazione nell'interesse pubblico, quello di chi si espone, con somma impru-

denza, ad uccidere il suo simile; tuttavia non insisto su questo punto. Ho soltanto sottoposte le mie osservazioni alla saviezza di quei Signori, ai quali lascio tutta la responsabilità della loro rispettabile opinione. Ma circa il num. 4, nessuno ha risposto categoricamente. Se si tratta di un furto, lo punite anche severamente senza aspettare la querela. L'effetto del furto è quello di privare il proprietario della roba sua, il quale può riuscire talvolta a recuperarla, mentre se il bestiame è morto, non lo si ricupera più certo. Nella vita rurale questo è un fatto gravissimo, che perturba certamente l'ordine pubblico. Mi pare dunque che il dire che ci vuole qui la querela della parte, sia precisamente mettersi in opposizione contro il sistema generale del Codice, il quale vuole che si proceda d'ufficio, quando si tratta di delitti che perturbano in qualche modo l'ordine pubblico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prego l'onorevole Sineo a riflettere che in questo paragrafo si parla bensì della morte cagionata agli animali altrui col corrompere le acque ecc., ma si ritiene esclusa la volontà di produrre un tale effetto.

Se questa volontà vi fosse stata, non si tratterebbe più di semplice contravvenzione, ma del reato di danneggiamento preveduto dall'art. 471, il quale così dispone: « Chiunque scientemente guasta, disperde, distrugge o in qualsiasi modo deteriora beni mobili od immobili, ecc. »

In questo caso perciò il colpevole sarebbe punito con le pene della detenzione e della multa proporzionata alla gravità del danno recato.

Allorché invece la corruzione è stata praticata senza il doloso proposito di recar la morte degli animali, quando mancano cioè gli elementi del delitto, e non vi ha più che una semplice contravvenzione, l'ammenda ostensibile a lire duecento sembra una pena sufficiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 587....

Senatore BORGATTI. Avevo domandato la parola.

PRESIDENTE. Scusi: il Senatore Borgatti ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1875

Senatore BORGATTI. L'amico mio, onorevole Senatore Tanari, che ha dovuto allontanarsi momentaneamente dal Senato, m'incaricò di dichiarare a nome suo, che nella seconda parte dell'articolo che stiamo per votare, è pienamente soddisfatto a ciò che egli ebbe l'onore di proporre al Senato, e ne ringrazia il Ministro e la Commissione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 587.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 588.

« Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale od a provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sono punite con le pene di polizia, nella misura che sarà determinata nei detti regolamenti o provvedimenti speciali, purchè non si ecceda la durata di giorni quindici se si tratta degli arresti, di un mese se si tratta della sospensione, né la somma di lire cento se si tratta dell'ammenda.

» Le pene di polizia stabilite nei regolamenti o provvedimenti speciali anteriori al presente Codice, continuano ad essere regolate dalle leggi penali in vigore. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto anche col mio collega il Ministro delle Finanze, due progetti di legge già votati dalla Camera dei Deputati nelle sedute del 17 e 24 corrente mese.

Il primo concerne l'approvazione di una convenzione per la cessione di beni alla provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di S. Martino della Scala presso Palermo (*Vedi Atti del Senato, N. 31.*)

E l'altro concerne le disposizioni preservative dalla *doryophora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativa dalla *phylloxera* (*Vedi Atti del Senato N. 35.*)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Domani seduta pubblica alle 2 per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).